



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XVIII - n. 2-2023  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

36



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XVIII – n. 2-2023  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttrice*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

*Antropologia culturale* M. Minicuci

*Diritto canonico* G. Lo Castro

*Diritti confessionali* V. Fronzoni,  
A. Vincenzo

*Diritto ecclesiastico* A. Bettetini

*Diritto vaticano* V. Marano

*Sociologia delle religioni e teologia* M. Pascali

*Storia delle istituzioni religiose* R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa* G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi  
*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana* S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri,  
P. Palumbo, P. Stefani

*Giurisprudenza e legislazione civile* A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*

*e comunitaria* G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

*Giurisprudenza e legislazione internazionale* S. Testa Bappenheim

*Giurisprudenza e legislazione penale* V. Maiello

*Giurisprudenza e legislazione tributaria* L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

*Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche* M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore srl  
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)  
Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133  
Tel. 338-4950831  
E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)  
Sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)  
Indirizzo web rivista: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.  
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01  
ISSN 1970-5301

### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

## Diritto e Religioni

### Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrineditore.it](mailto:info@pellegrineditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)



## *Criteria per la valutazione dei contributi*

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

# INDICE

## Parte I

### **Diritto canonico**

- ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO  
*L'agire sinodale nell'attività giudiziaria della Chiesa* 29
- MASSIMO DEL POZZO  
*La dimensione giuridica della bellezza nella materialità liturgica* 41
- ANDREA RIPA  
*Innovazione o chiarimento? Considerazioni circa la recente modifica dei  
dann. 295-296 CIC relativi alle Prelature personali* 67

### **Diritto Ecclesiastico**

- SIMONA ATTOLLINO  
*Gli Enti del Terzo Settore (ETS) tra giustizia ed economia: modelli di  
partecipazione solidale e inclusiva* 97
- FABIO BALSAMO  
*Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: problematiche giuridiche* 116
- BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO  
*Persecuzioni religiose e stato di rifugiato dei richiedenti asilo cinesi: il nuovo  
orientamento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana* 134
- MARIA LUISA LO GIACCO  
*Adozione, affidò e rispetto dell'identità religiosa e culturale dei bambini e  
delle bambine nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo* 152
- FRANCESCO SORVILLO  
*Enti religiosi e ONG nel sistema italiano di cooperazione internazionale  
allo sviluppo* 168
- MARCO PARISI  
*Il principio del best interest of the child nelle attuali dinamiche di libertà  
religiosa nella scuola* 188
- A. KEITH THOMPSON  
*Religious Freedom in Australia since European Settlement* 222
- ANDREA PERRONE  
*La responsabilità patrimoniale dell'ente ecclesiastico imprenditore* 237

### **Diritti Confessionali**

- VASCO FRONZONI  
*Inclusione finanziaria, finanza informale e fiscalità dei musulmani in Italia* 248



## **Diritto Vaticano**

MARIA D'ARIENZO

*La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023* 261

FABIO VECCHI

*L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica* 276

## **Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka e diadochè. Sui fondamenti della collegialità* 315

## **Argomenti, dibattiti, cronache**

ALESSANDRO ALBISETTI

*L'incoronazione di Carlo III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione* 407

MILENA SANTERINI

*I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale* 427

## **Parte II**

### **Giurisprudenza e legislazione amministrativa**

437



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

## **Diritto Vaticano**

MARIA D'ARIENZO

*La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023* 261

FABIO VECCHI

*L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica* 276

## **Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka e Diadocké. Sui fondamenti della collegialità* 315

## **Argomenti, dibattiti, cronache**

ALESSANDRO ALBISETTI

*L'incoronazione di Carlo III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione* 407

MILENA SANTERINI

*I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale* 427

## **Parte II**

### **Giurisprudenza e legislazione amministrativa**

437



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

Sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta di Firenze, sentenza 28 luglio 2023, n. 792*

(Ora di religione – Esonero ora di religione – Diritto di scelta anche nel corso dell’anno scolastico)

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 28 agosto 2023, n. 8017*  
(Ospedali religiosi e strutture ospedaliere pubbliche – Non completa assimilabilità)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, sentenza 4 ottobre 2023, n. 14676*

(Concessione cittadinanza – accertamento requisiti – rilevanza frequentazione centri religiosi islamici – discrezionalità)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza di Napoli, sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817*

(Somministrazione di cibo e bevande – arte presepiale – valore simbolico e culturale del presepe)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda di Brescia, sentenza 14 novembre 2023, n. 837*

(Destinazione al culto di un immobile – Mutamento di destinazione urbanistica – Presupposti)

- *Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 20 novembre 2023, n. 9897*

(Utilizzo di sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità del divieto – Art. 19 Cost.)

438

con nota di

RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D’AMBROSIO

*Il “perimetro” della libertà di culto e la discrezionalità tecnica. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9897 del 20 novembre 2023*

452

## **Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana**

461



### LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*

- *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i cann. 295-296 relativi alle Prelature Personali (8 agosto 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Norme proprie dell’Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia (28 agosto 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco Ad theologiam promovendam con la quale vengono approvati*

- nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*  
 - *Nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*  
 - *Dichiarazione “Fiducia supplicans” sul senso pastorale delle benedizioni del Dicastero per la Dottrina della Fede (18 dicembre 2023)*

GIURISPRUDENZA ROTALE

*Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Jaeger, sent. 12 luglio 2018* 462  
 con nota di

FRANCESCO CATOZZELLA

*Volere una qualità directe et principaliter è compatibile con l’ordinazione del matrimonio al bonum coniugum? A proposito di una domanda suggerita da una recente sentenza rotale* 481

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DXCVI del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione delle “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII (11 luglio 2023)*
- *Legge N. DCXIV recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013 (7 novembre 2023)*
- *Legge N. DCXXVI recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano (4 dicembre 2023)*

**Giurisprudenza e legislazione civile**

492



-Presentazione

VALENTINA SICILIANO

*La famiglia, i minori e le persone che necessitano di assistenza, in Cassazione nel 2022* 493

- *Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima, ordinanza 10 luglio 2023, n. 19502 (Libertà religiosa, conversione ad altro credo religioso, matrimonio, doveri coniugali, addebito della separazione)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28308 (Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, deliberazione, convivenza triennale, ordine pubblico)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 20 novembre 2023, n. 32148*

(Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, efficacia civile, ordine pubblico)

- *Tribunale di Napoli, decreto 20 ottobre 2023*

(Libertà religiosa, Islam, matrimonio, diniego pubblicazioni, nulla osta autorità Paese di origine, contrarietà ordine pubblico)

## Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

558



- *Presentazione*

- *Corte Europea dei diritti dell'Uomo (V Sezione)*

Caso *Georgian Muslim Relations* e altri v. Georgia (Application no. 24225/19), 30 novembre 2023

(Discriminazione per motivi religiosi – Libertà di manifestazione del pensiero – Libertà religiosa e libertà di insegnamento)

- *Corte di giustizia dell'Unione Europea (Lussemburgo) Grande Sezione – Sentenza 28 novembre 2023*

Rinvio pregiudiziale nella causa C-148/22 davanti al Tribunale di Liegi (Belgio)

(Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi)

- *Corte costituzionale, sent. 24 luglio 2023, n. 161*

(Procreazione medicalmente assistita – Revoca del consenso – Tutela dell'affidamento – Interesse del nascituro)

- *Corte costituzionale, sent. 28 settembre 2023, n. 183*

(Adozione – Rapporti con la famiglia di origine – Interesse del minore)

## Giurisprudenza e legislazione internazionale

559



- *Presentazione*

**LIBERTÀ RELIGIOSA**

- *Helsingin hovioikeus, sentenza n. 23/144951, del 14 novembre 2023 (FINLANDIA)*

(libertà di parola – Bibbia – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum del 24 ottobre 2023 (USA)*  
(giuramento – pubblico impiego – laicità dello stato)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeal, Affaire 'Louisiana vs Neveaux', dell'8 novembre 2023*

(pena di morte – obiezione di coscienza – giuria)

#### ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service del 31 agosto 2023* (FRANCIA)

(simboli religiosi – *abaya* – *qami*)

- *Conseil d'État, n. 487891, del 7 settembre 2023* (FRANCIA)

(simboli religiosi – *abaya* – *qami*)

#### LAÏCITÉ

- *CAA di Versailles, 2ème chambre, n. 21VE02760, del 15 dicembre 2023* (FRANCIA)

(principi costituzionali – *liberté, égalité, fraternité* – Costituzione)

#### AUTONOMIA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *Helsinki HAO, sentenza n. 7297/2023, del 18 dicembre 2023* (FINLANDIA)

(diritto canonico luterano – parrocchia – indipendenza)

- *High Court of Uganda, n. 36/2023, del 25 ottobre 2023* (UGANDA)

(Vescovi – indipendenza – Chiesa Anglicana)

- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', del 30 luglio 2023* (USA)

(Amish – intimidazione – *meidung*)

#### SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wiring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', del 16 ottobre 2023* (CANADA)

(giuramento – avvocatura – libertà di coscienza)

- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal vs State of Queensland, n. QCA 156, del 1 Agosto 2023* (AUSTRALIA)

(*Kirpan* – Scuola – arma impropria)

#### SIMBOLI RELIGIOSI

- *Bundesverwaltungsgericht, sentenza n. 10/C/3.22, del 19 dicembre 2023* (GERMANIA)

(crocifissi – uffici pubblici – neutralità dello Stato)

- *Pennsylvania, legge n. 84/2023 del 30 ottobre 2023* (USA)

(Scuola – insegnanti – laicità dello Stato)

#### EBRAISMO

- *Bundesgerichtshof, sentenza n. 3/StR/176/23, del 17 ottobre 2023* (GERMANIA)

(antisemitismo – libertà di parola – *hate speech*)

- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', del 18 agosto 2023* (USA)

(ghet – matrimonio ebraico – Beth Din)

- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs Benson', del 5 settembre 2023* (USA)

(*ketubbah* – matrimonio ebraico – accordo prematrimoniale)

- U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell', del 27 novembre 2023 (USA)

(Shavuot – libertà religiosa carcerati – Establishment Clause)

#### DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA

- NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, dell'11 novembre 2023 (Australia)

(vilipendio religioso – atto pubblico – irrisione)

#### TURBATIO SACRORUM

- Stato del Michigan, legge 4476 del 16 novembre 2023 (USA)

(profanazione – danneggiamento – edifici religiosi)

### Giurisprudenza e legislazione penale

561



- *Presentazione*

- Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 12 luglio 2023, n. 23915

(Delitti contro la famiglia – Scriminante dell'esercizio di un diritto – Rilevanza delle connotazioni religiose di appartenenza – Insussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 14 settembre 2023, n. 28649

(Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostativa all'espulsione – Sussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 26 settembre 2023, n. 31873

(Reato edilizio – Destinazione di magazzino a luogo di culto – Sussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 31 ottobre 2023, n. 34912

(Diffamazione – Pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava durante la celebrazione uno smartphone – Verità della notizia – Insussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 dicembre 2023, n. 38964

(Condivisione di un video di propaganda Isis su Facebook – Apologia di delitto – Sussistenza)

### Giurisprudenza e legislazione tributaria

562



- *Presentazione*

- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35123

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Trieste, sentenza 4 gennaio 2023, n. 2

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – esenzione non spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Taranto, sentenza 12 giugno 2023, n. 596*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – Oratorio – esenzione spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, II grado Campania, sentenza 26 giugno 2023, n. 4008/16*

(IMU – enti religiosi – attività sanitaria convenzionata con la PA – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado di Roma, sez. XXIII, 10 maggio 2023 61, n. 6183*

(IMU – TASI – esenzione; attività di religione e di culto; destinazione d’uso – cause di esclusione dell’imposta – oneri probatori – agevolazione non spettante)  
- *Corte di giustizia tributaria, II grado del Lazio, sentenza 25 settembre 2023, n. 5314*

(IMU – ICI – attività didattica – esenzione – corrispettivi simbolici o inidonei a costituire retribuzione del servizio – difetto probatorio – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201*

(Art. 67, comma 1, lett. b) TUIR – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – soppressione enti ecclesiastici – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 1164*

(DPR n. 601 del 1973 – art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni – locazione – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400*

(DPR n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni fiscali – locazione – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9409*

(D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, art. 7, n. 3 – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 14 dicembre 2023, n. 35087*

(I.N.V.I.M. straordinaria (D.L. n. 55 del 1983, art. 26) – esenzione DPR n. 643 del 1972, art. 3 – APSA – agevolazione non spettante)



## Parte III

### Recensioni

- FRANCESCA D'AVINO (a cura di), *Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione*, Curcio, Roma, 2023, pp. 250 (**Ignazio Barbetta**) 565
- ANTONELLO DE OTO (a cura di), *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bologna University Press, Bologna, 2023, pp. 104 (**Ignazio Barbetta**) 569
- ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, *Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani*, Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (**Stefano Testa Bappenheim**) 572
- ANTONIO FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 118 (**Fabio Balsamo**) 574
- VALERIO GIGLIOTTI, *La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi*, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2023, pp. 182 (**Ferruccio Maradei**) 576
- ANNA HAMLING (a cura di), *Women on the Pilgrimage to Peace*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (**Maria Cristina Ivaldi**) 578
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (a cura di), *Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica*, Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (**Stefano Testa Bappenheim**) 580
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, *Objecciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar*, Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (**Brigitta Marieclaire Catalano**) 589



# INDEX

## Part I

### Canon Law

- ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO  
*The synodal action in the Church's judicial activity* 29
- MASSIMO DEL POZZO  
*The Juridical Domain of Beauty in the Material Aspects of the Liturgy* 41
- ANDREA RIPA  
*Innovation or clarification? Thoughts on the recent modifications to can. 295-296 CIC regarding personal Prelatures* 67

### Ecclesiastical Law

- SIMONA ATTOLLINO  
*Non-profit organizations between law and economy: models of solidarity and inclusive participation* 97
- FABIO BALSAMO  
*Religious Apps and Generative Artificial Intelligence: Legal Issues* 116
- BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO  
*Religious persecution and refugee status of Chinese asylum seekers: the new orientation in the jurisprudence of the Italian Court of Cassation* 134
- MARIA LUISA LO GIACCO  
*Adoption, foster care and respect for the religious and cultural identity of boys and girls in the recent case law of the Court of Strasbourg* 152
- FRANCESCO SORVILLO  
*Religious bodies and NGOs in the Italian system of international development cooperation* 168
- MARCO PARISI  
*The principle of the best interest of the child in the current dynamics of religious freedom in the school* 188
- A. KEITH THOMPSON  
*Religious Freedom in Australia since European Settlement* 222
- ANDREA PERRONE  
*Church bodies' liability for business activities* 237

### Religious Laws

- VASCO FRONZONI  
*Financial inclusion, informal finance and taxation of Muslims in Italy* 248

## **Vatican Law**

MARIA D'ARIENZO

*The new Fundamental Law of the Vatican City State of 2023* 261

FABIO VECCHI

*The use of transparency criterion in Vatican economic-financial legislation with a view to openness and canonical justice* 276

## **History of religious institutions and relations between law and religions**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka and diadochè. About the foundations of collegiality* 315

## **Topics, debates, chronicles**

ALESSANDRO ALBISETTI

*The coronation of King Charles III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*The new legislation regarding voluntary termination of pregnancy in the Republic of San Marino and in the State of California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*A right that actually "cannot find space": the right to parenthood* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Reflections on the subject of contract stability and termination in a state of need: law, economy, family and religion* 407

MILENA SANTERINI

*Children's rights in the society of cultural pluralism* 427

## **Part II**

**Administrative Jurisprudence and Legislation** 437



- *Presentation*

- *Veneto Regional Administrative Court, Second Section, decree of 8 July 2023, no. 334*

(Destination of a building to worship – Suspension of the order to restore the previous commercial use – Unavailability of the religious space – Damage to the right to religious freedom – Existence of serious and irreparable damage)

- *Tuscany Regional Administrative Court, Fourth Section of Florence, judgement of 28 July 2023, no. 792*  
(Hour of religion – Exemption from the hour of religion – Right to choose even during the school year)
- *Council of State, Second Section, judgement of 28 August 2023, no. 8017*  
(Religious hospitals and public hospital facilities – Not completely assimilable)
- *Latium Regional Administrative Court, Fifth Bis Section, judgement of 4 October 2023, no. 14676*  
(Granting of citizenship – verification of requirements – relevance of attendance at Islamic religious centres – discretion)
- *Campania Regional Administrative Court, Third Section of Naples, judgement of 25 October 2023, no. 5817*  
(Provision of food and drinks – nativity scene art – symbolic and cultural value of the nativity scene)
- *Lombardy Regional Administrative Court, Second Section of Brescia, judgement of 14 November 2023, no. 837*  
(Destination of a building for worship – Change of destination – Prerequisites)
- *Council of State, Third Section, judgement of 20 November 2023, no. 9897*  
(Use of prohibited substances within religious ceremonies – Legitimacy of the ban – Art. 19 Constitution) 438

annotated by

RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D'AMBROSIO

*The “perimeter” of religious freedom and technical discretion. Comment on the Sate Council No. 9897 of 20 November 2023* 452

## **Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation** 463



- *Presentation*

### **CANONICAL LEGISLATION**

- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” from the Supreme Pontiff Francis with which cann. 295-296 relating to Personal Prelatures (8 August 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Proper norms of the Exarchate for the Ukrainian Catholic faithful of the Byzantine rite in Italy (28 August 2023)*
- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” of the Supreme Pontiff Francis Ad theologiam promovendam with which new statutes of the Pontifical Academy of Theology are approved (1 November 2023)*
- *New statutes of the Pontifical Academy of Theology (1 November 2023)*
- *Declaration “Fiducia supplicans” on the pastoral meaning of the blessings of the Dicastery for the Doctrine of the Faith (18 December 2023)*

### **ROTAL JURISPRUDENCE**

*Apostolic Tribunal of the Roman Rota, Coram Jaeger, sent. 12 July 2018*

annoted by

FRANCESCO CATOZZELLA

*Is it compatible with the ordination of marriage to the bonum coniugum to want a quality directe et principaliter? About a question suggested by a recent Rotal decision*

481

VATICAN LEGISLATION

- Decree No. DXCVI of the President of the Governorate of the Vatican City State containing supplementary and amending provisions of the Regulation implementing the “Regulations on the transparency, control and competition of public contracts of the Holy See and the Vatican City State” of 1 June 2020, pursuant to the Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State of 1 December 2020, n. CCCLXXXVII (11 July 2023)
- Law No. DCXIV containing amendments to Law no. XVIII on transparency, supervision and financial information of 8 October 2013 (7 November 2023)
- Law No. DCXXVI containing provisions for the professional dignity and economic treatment of ordinary magistrates of the Court and of the Office of the Promoter of Justice of the Vatican City State (4 December 2023)

## Civil Jurisprudence and Legislation

492



- Presentation

VALENTINA SICILIANO

- The family, minors and people in need of assistance, in Cassation in 2022*
- Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 July 2023, n. 19502 (Religious freedom, conversion to another religious belief, marriage, marital duties, separation charge)
  - Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 October 2023, n. 28308 (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, deliberation, three-year cohabitation, public order)
  - Court of Cassation, First Civil Section, order of 20 November 2023, n. 32148 (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, civil efficacy, public order)
  - Court of Naples, decree 20 October 2023 (Religious freedom, Islam, marriage, denial of publications, authorization from the country of origin authorities, opposition to public order)

493



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights*

Case of Georgian Muslim Relations and others v. Georgia (Application no. 24225/19) 30 novembre 2023

(Discrimination on religious grounds – Freedom of expression of thought – Freedom of religion and freedom of education)

- *Court of Justice of the European Union (Grand Chamber)*

OP v Commune d’Ans

Request for a preliminary ruling from the Tribunal du travail de Liège (Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 2000/78/EC – Establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation – Prohibition of discrimination on the grounds of religion or belief – Public sector – Terms of employment of a public administration prohibiting the visible wearing of any philosophical or religious sign in the workplace – Islamic headscarf – Requirement of neutrality in contacts with the public, hierarchical superiors and colleagues).

- *Constitutional Court, judgment 24 luglio 2023, n. 161*

(Medically assisted procreation – Revocation of consent – Protection of custody – Interest of the unborn child)

- *Constitutional Court, judgment 28 settembre 2023, n. 183*

(Adoption – Relations with the family of origin – Interest of the child)

## International Jurisprudence and Legislation



- *Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Helsingin hovioikeus, Judgment No. 23/144951, 14 November 2023 (FINLAND)*

(freedom of speech – Bible – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum of 24 October 2023 (USA)* (oath – civil service – secularism of the state)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeals, Affaire ‘Louisiana v. Neveaux’, of 8 November 2023*

(death penalty – conscientious objection – jury)

## ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service of 31 August 2023 (FRANCE)*

(religious symbols – *abaya* – *qami*)

- *Conseil d'État, No 487891, dated 7 September 2023 (FRANCE)*

(religious symbols – *abaya* – *qami*)

## LAÏCITÉ

- *CAA of Versailles, 2ème chambre, no. 21VE02760, of 15 December 2023 (FRANCE)*

(constitutional principles – *liberté, égalité, fraternité* – Constitution)

## AUTONOMY OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- *Helsinki HAO, Judgment No. 7297/2023, 18 December 2023 (FINLAND)*

(Lutheran canon law – parish – independence)

- *High Court of Uganda, No. 36/2023, of 25 October 2023 (UGANDA)*

(Bishops – independence – Anglican Church)

- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', of 30 July 2023 (USA)*

(Amish – intimidation – *meidung*)

## SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wirring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', of 16 October 2023 (CANADA)*

(oath – advocacy – freedom of conscience)

- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal v State of Queensland, No. QCA 156, of 1 August 2023 (AUSTRALIA)*

(*Kirpan* – School – improper weapon)

## RELIGIOUS SYMBOLS

- *Bundesverwaltungsgericht, Judgment No. 10/C/3.22, 19 December 2023 (GERMANY)*

(crucifixes – public offices – State neutrality)

- *Pennsylvania, Law No. 84/2023 of 30 October 2023 (USA)*

(school – teachers – secularity of the State)

## JUDAISM

- *Bundesgerichtshof, Judgment No. 3/StR/176/23 of 17 October 2023 (GERMANY)*

(anti-Semitism – freedom of speech – hate speech)

- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', 18 August 2023 (USA)*

(ghet – Jewish marriage – Beth Din)

- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs. Benson', of 5 September 2023 (USA)*

(ketubah – Jewish marriage – prenuptial agreement)

- *U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell',*



27 November 2023 (USA)

(*Shavuot* – religious freedom prisoners – Establishment Clause)

RELIGIOUS DISCRIMINATION

- NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, of 11 November 2023 (Australia)

(religious vilification – public act – mockery)

TURBATIO SACRORUM

- State of Michigan, Act 4476 of 16 November 2023 (USA)

(desecration – damage – religious buildings)

**Criminal Jurisprudence and Legislation**

561



- *Presentation*

- Court of Cassation, Third Penal Section, 12 July 2023, n. 23915

(Crimes against the family – Tribunal for the exercise of a right – Relevance of the religious connotations of belonging – Non-existence)

- Court of Cassation, First Penal Section, 14 September 2023, n. 28649

(Marriage – Cohabitation – Necessity as a condition preventing expulsion – Subsistence)

- Court of Cassation, Third Criminal Section, 26 September 2023, n. 31873

(Building crime – Destination of warehouse as a place of worship – Subsistence)

- Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 31 October 2023, n. 34912

(Defamation – Publication of a video in which a priest consulted a smartphone during the celebration – Truth of the news – Non-existence)

- Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 December 2023, n. 38964

(Sharing an ISIS propaganda video on Facebook – Crime apology – Subsistence)

**Fiscal Jurisprudence and Legislation**

562



- *Presentation*

- Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765

(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)

- Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 29 November 2022, no. 35123

(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992

- ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Trieste, sentence 4 January 2023, no. 2*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
- ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Taranto, sentence 12 June 2023, no. 596*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
- ecclesiastical bodies – Oratory – exemption due)
- *Second Instance Tax Court of Justice Campania, sentence 26 June 2023, n. 4008/16*
- (IMU – religious bodies – healthcare activity affiliated with the PA – benefit not due)
- *First Instance Tax Court of Justice of Rome, Section XXIII, 10 May 2023 61, n. 6183*
- (IMU – TASI – exemption; religious and cult activities; intended use – causes for exclusion of the tax – evidentiary burdens – relief not due)
- *Second instance Tax Court of Justice of Lazio, sentence 25 September 2023, n. 5314*
- (IMU – ICI – teaching activity – exemption – symbolic or unsuitable fees to constitute remuneration for the service – lack of evidence – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
- (Art. 67, paragraph 1, letter. b) TUIR – capital gain – real estate transfers – Diocesan Institute for the Support of the Clergy – suppression of ecclesiastical bodies – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 January 2023, no. 1164*
- (Presidential Decree no. 601 of 1973 – art. 6, paragraph 1 – Ires – benefits – rental – benefit not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
- (Presidential Decree no. 601 of 1973, art. 6, paragraph 1 – IRES – tax breaks – rental – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 5 April 2023, no. 9409*
- (Presidential Decree n. 601 of 1973, art. 6, art. 7, no. 3 – capital gain – real estate transfers – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, sentence of 14 December 2023, no. 35087*
- (I.N.V.I.M. extraordinary (Legislative Decree no. 55 of 1983, art. 26) – exemption from Presidential Decree no. 643 of 1972, art. 3 – APSA – relief not due)

### Part III

#### Reviews

- FRANCESCA D'AVINO (ed.), *Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione*, Curcio, Rome, 2023, pp. 250 (**Ignazio Barbetta**) 565
- ANTONELLO DE OTO (ed.), *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bononia University Press, Bononia, 2023, pp. 104 (**Ignazio Barbetta**) 569
- ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, *Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani*, Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (**Stefano Testa Bappenheim**) 572
- ANTONIO FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Naples, 2023, pp. 118 (**Fabio Balsamo**) 574
- VALERIO GIGLIOTTI, *La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi*, Leo S. Olschki Editore, Florence, 2023, pp. 182 (**Ferruccio Maradei**) 576
- ANNA HAMLING (ed.), *Women on the Pilgrimage to Peace*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (**Maria Cristina Ivaldi**) 578
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (eds.), *Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica*, Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (**Stefano Testa Bappenheim**) 580
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, *Objcecciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar*, Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (**Brigitta Marieclaire Catalano**) 589

# Dodeka e diadochè. Sui fondamenti della collegialità

## Dodeka and diadochè. About the foundations of collegiality

ANTONIO FABRIZIO PAPA

### RIASSUNTO

*Con il presente lavoro ci si pone l'obiettivo scientifico di avanzare nella comprensione dell'aspetto intrinsecamente comunitario dell'ufficio episcopale quale risultato del rapporto di unitaria successione all'ufficio apostolico di diritto divino. Sono state prese in esame quelle figure che potessero meglio consentirci di individuare le modalità secondo le quali l'aspetto di compattezza dei "Δώδεκα" abbia inciso sulla sua rappresentazione dinamica in forma di relazioni giuridiche e sulla configurazione del rapporto tra collegio apostolico e ordo episcoporum in termini di successione.*

### PAROLE CHIAVE

Dodeka; collegium; successione apostolica

### ABSTRACT

*The present contribution aims to advance the understanding of the intrinsically communitarian aspect of the episcopal office as the result of the relationship of unitary succession to the apostolic office of divine right. We examined those figures that could best allow us to identify the ways in which the compactness of the "Δώδεκα" has affected its dynamic representation in the form of juridical relations and the configuration of the relationship between the apostolic college and the ordo episcoporum in terms of succession.*

### KEYWORDS

Dodeka; college; apostolic succession

**SOMMARIO:** 1. I Dodeka: il nuovo Israele attorno al suo Cristo – 2. Dodeka e Apostoli: due collegi? – 3. I Dodeka e i loro successori: la "struttura" della diadochè – 4. La ratio della successione apostolica: una essenziale "proporzionalità" – 5. "Monoepiscopato" ed "episcopato monarchico": la forte valenza strutturante dei "Dodeka" – 6. La concezione misterica dell'unitas ex plurimis e lo sviluppo sacramentale della Chiesa. Alcune riflessioni su "cattolico" e "locale".

## *I. I Dodeka: il nuovo Israele attorno al suo Cristo*

Ci proponiamo, nel presente lavoro, di individuare le connessioni e le figure che consentano di comprendere in maniera adeguata secondo quali modalità l'aspetto di compattezza del "collegio dei Dodici"<sup>1</sup> (indicato nel Nuovo Testamento con il termine di "Δώδεκα"<sup>2</sup>) abbia inciso sulla sua rappresentazione dinamica in forma di relazioni anche giuridiche, e sulla configurazione del rapporto tra collegio apostolico e *ordo episcoporum* in termini di successione<sup>3</sup>. Ciò costituisce ineliminabile premessa di ogni avanzamento nella comprensione dell'aspetto intrinsecamente comunitario dell'ufficio episcopale quale risultato del rapporto di unitaria successione all'ufficio apostolico di diritto divino.

Diciamo subito che la menzione dei "Dodici" come gruppo particolare di seguaci di Gesù sembra aversi per la prima volta (dal punto di vista dei riferimenti letterari scritti) in *ICor 15,5*, in riferimento e a difesa di quel *kerygma* che lo stesso Paolo aveva ricevuto. Come è possibile notare mettendo a confronto il passo appena citato e *ICor 15,7*<sup>4</sup>, e come emerge da tutta la tradizione antica attorno a questo tema, la struttura concettuale di *Dodeka* è diversa e niente affatto sovrapponibile a quella di "apostoli". Quella stessa *koinonia* pneumatica, che connota intimamente ed integralmente la Chiesa (cfr. *At 2,42*), anzitutto vivifica e rende unitario tale collegio, i cui membri sono

---

<sup>1</sup> "In verità, il fatto che il termine «apostolo» non sia attestato che in un altro caso in *Mc (6,30)* [oltre al passo di *Mc 3,13-14*, nda] e la possibilità di spiegare la sua presenza a partire dal testo ben fissato del parallelo lucano (*Lc 6,13*) non giovano molto all'autenticità del testo lungo": JACQUES SCHLOSSER, *I Dodici: origini, ruolo, scomparsa*, in *Ricerche Storico-Bibliche*, 25, 2013, p. 19. L'autore citato intende cioè affermare come delle due versioni di *Mc 3,13-14* non sia affatto detto che quella più lunga contenente l'espressione "i dodici apostoli" sia da preferire alla versione più breve recante semplicemente "i dodici": è questo un argomento per ridimensionare l'importanza dell'uso – peraltro scarsamente attestato nella Chiesa antica – di accostare l'aggettivo numerale e il sostantivo "apostolo". Tale osservazione è per noi molto importante, dal momento che – come vedremo *infra* – si impone l'esigenza di tenere distinti il collegio dei Dodici e un collegio apostolico in senso più ampio.

<sup>2</sup> "I Dodici": così la Scrittura chiama ripetutamente, in modo coinciso e allo stesso tempo denso di significato, i dodici uomini chiamati dallo stesso Gesù a lasciare tutto e seguirlo (cfr. *Mt 11,1;20,17;26,14,30; Mc 3,14.16;4,10,11,11;14,10.17.20.43; Lc 8,1;9,1;18,31;22,3; Gv 6,67-70;20,24; At 6,2; ICor 15,5*). Nei Vangeli l'espressione "i Dodici" appare molto di frequente in *Mc* (attestata per lo più nelle parti redazionali); *Mt* e *Lc* utilizzano abitualmente la formula in dipendenza da *Mc*, mentre in *Gv* "i Dodici" sono menzionati due volte. Per un approfondimento di carattere biblico sul punto, cfr. JACQUES SCHLOSSER, *I Dodici: origini, ruolo, scomparsa*, cit., p. 17.

<sup>3</sup> "Lo studio della successione permette di gettare un ponte tra due mondi separati dalla dogmatica, che non sempre rispetta la storia": ANTONIO-MARIA JAVIERRE ORTAS, *Il tema della successione degli Apostoli nella letteratura cristiana primitiva*, in YVES MARIE-JOSEPH CONGAR, BERNARD-DOMINIQUE DUPUY (a cura di), *L'episcopato e la Chiesa universale*, Edizioni Paoline, Roma, 1965, p. 273.

<sup>4</sup> La dizione utilizzata in *ICor 15,7* è volutamente differente rispetto a quella precedentemente utilizzata in *ICor 15,5*: "[...] apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli" (*ICor 15,7*) di contro a "[...] apparve a Cefa e quindi ai Dodici" (*ICor 15,5*).

perciò resi un corpo solo e un'anima sola; tenuti assieme nell'essenza e nella concordia della dimensione fontale della funzione apostolica, prima ancora di essere unificati nello svolgimento di qualunque loro attività<sup>5</sup>. Peraltro, si noti come i Dodici siano scelti all'interno di un gruppo più ampio di discepoli, di cui fa parte, ad esempio, anche Levi (cfr. *Mc 2,14*); e si tratta di discepoli che parteciperanno anch'essi alla stessa natura della loro missione.

Qual è allora lo specifico del gruppo dei *Dodeka* rispetto agli altri discepoli? Il fondamentale orizzonte di comprensione che viene evocato dal numero dei dodici compagni adunati da Cristo è quello delle dodici tribù di Israele; si tratta di una figura (anche concettuale) strutturale e paradigmatica, che esercita una fortissima influenza su tutto l'universo biblico di significato<sup>6</sup>. Pare in primo luogo fondato sostenere che i Dodici stiano a rendere presenti le dodici tribù di Israele (che non esistevano più storicamente come tali, ma delle quali il giudaismo continuava ad attendere la riunificazione nell'ultimo giorno), essendo tale riunificazione sia il segno più concreto e tangibile dell'irruzione della fine dei tempi nella persona e nell'operare del Cristo, sia la manifestazione del fatto che egli si sarebbe manifestato a tutto Israele<sup>7</sup>.

Quanto detto potrà essere colto in tutta la sua rilevanza a seguito di una breve indagine sul carattere "escatologico" della forma collegiale dell'ufficio apostolico dei Dodici. È verissimo che la chiamata a tale ufficio di "apostolo" equivale ad un inserimento nel simbolismo dei "Dodici"; a questo si deve però aggiungere che la missione di Gesù entro Israele e a favore di Israele non va affatto vista in contrasto con la missione universale della Chiesa quale essa appare a seguito degli eventi post-pasquali, trovando quella in questa la sua ragion d'essere. Il versetto di *Dn 7,9* ("Io continuavo a guardare, quand'ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise") fornirà al *logion* "dei dodici troni" (cfr. *Mt 19,28*; *Lc 22,28-30*) un punto di partenza e di riferimento imprescindibile. Anche nel Libro dell'Apocalisse, in riferimento alla descrizione della nuova Gerusalemme, possiamo leggere che "la città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi

---

<sup>5</sup> Una comprensione così delineata del *munus* richiama la questione se la pienezza dell'*ordo* stia *in actu exercito*, ovvero nell'esercizio di tutte le sue funzioni. Tema profondamente connesso, in riferimento all'ufficio episcopale, è quello della scindibilità tra *potestas ordinis* e *iusisdictionis*.

<sup>6</sup> Ad esempio, Mosè procede ad innalzare dodici stele come *repraesentatio* ed in favore delle dodici tribù di Israele, ai piedi del Sinai, prima di scalare la montagna con un gruppo di anziani (cfr. *Es 24,4*).

<sup>7</sup> Sempre nella stessa epoca la *Regola* della Comunità di Qumran affermava: "Nel Consiglio della comunità ci saranno dodici uomini e tre sacerdoti, perfetti in tutto ciò che è rivelato di tutta la legge [...]. Quando queste cose accadranno in Israele [...]" (*IQS VIII, 1-4*). Il testo (tradotto) della *Regola di Qumran* – contenuto in questa citazione e nelle successive – è quello tratto da LUIGI MORALDI (a cura di), *I manoscritti di Qumrân*, Utet, Torino, 2013.

delle dodici tribù dei figli d'Israele. [...] Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell'Agnello" (*Ap 21,12-14*). Questo gruppo dei Dodici – costituito al modo di una fraternità "escatologica" – viene cioè posto a rivendicare la genuina *repraesentatio* del vero Israele della fine dei tempi. È in un tale contesto di significato che risulta possibile cogliere il senso dell'istituzione fatta da Gesù di un gruppo di Dodici: sono infatti questi che, nel loro presentarsi ad Israele come un'unica compagnia che si sposta avendo sempre il Cristo al centro, rendono concreta e manifesta la decisiva prossimità del Regno di Dio. Nei Vangeli<sup>8</sup> appare evidente come i Dodici costituiscano un collegio indivisibile attorno a Gesù in vista ed in virtù di questa loro "funzione" escatologica. E il regno futuro (gli *eschata*) si manifesta *hic et nunc* quando i Dodici ricevono lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste: gli *eschata* riempiono in tal modo il "già ma non ancora", rivelandolo e allo stesso tempo rendendolo manchevole ed imperfetto. La radice in cui convergono la struttura sincronica e diacronica della dinamica comunionale di tutta la Chiesa resterà, così, definitivamente manifestata come aspirazione attualizzante all'*anakephalàiosis* [ἀνακεφαλαιώσεις/recapitulatio]<sup>9</sup>. Similmente, l'indivisibilità del collegio apostolico intorno al Cristo si rende presente e si attualizza nell'Ultima Cena<sup>10</sup>: è questo l'ulteriore luogo (τόπος: vd. *At 1,25*) nel quale Gesù, facendo sì che al banchetto prendessero parte soltanto i Dodici, inserisce l'Eucaristia nell'economia sacramentale degli *eschata*.

Risulta allora calzante predicare del collegio dei *Dodeka* i quattro attributi di completezza, compattezza, integrità e indefettibilità: passiamo brevemente in rassegna – ma quanto detto riaffiorerà e potrà essere ulteriormente approfondito nel prosieguo del discorso – come si atteggiavano alcuni di questi attributi. Per quanto riguarda gli attributi di completezza e indefettibilità del gruppo, riteniamo che l'elezione di Mattia (cfr. *At 1,15-26*) rivesta in un siffatto discorso un'importanza decisiva; infatti, dopo il tradimento e la scomparsa di Giuda Iscariota, si afferma in primo luogo l'esigenza – in seno al loro stesso corpo – di

---

<sup>8</sup> Cfr. ad es. *Mt 19,28* e *Lc 22,29-30*.

<sup>9</sup> "In the historical approach the apostles are significant for the Church because they are connected with a crucial historical event of the past. In the eschatological approach the apostles unveil and present to us not the words of the kerygma of Christ but the reality and the content of the event of Christ. In the historical approach the apostles are the creators of history whereas in the eschatological approach they are the judges of history. Correspondingly, in the first case the Church is apostolic when she faithfully transmits the apostolic kerygma; in the second case she is apostolic when she applies it to a particular historical context and then judges this context in a prophetic way through the vision of the eschata which she is supposed to maintain" (JOHN ZIZIULAS, "Apostolic Continuity and Succession", in ID., *Being as Communion. Studies in Personhood and the Church*, St Vladimir's Seminary Press, Crestwood-New York, 1991, pp. 180-181).

<sup>10</sup> "Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui" (*Lc 22,14*).

ricostituire la pienezza numerica del collegio attraverso l'elezione di un dodicesimo membro<sup>11</sup>, “aggregando” dunque Mattia (sul quale era caduta la sorte: cfr. *At 1,26*) al gruppo dei rimanenti Undici che, dal tradimento di Gesù fino ad allora, era rimasto quasi “mutilato”. Quanto alla loro compattezza e integrità, i *Dodeka* sono, secondo il nuovo *depositum* loro affidato dal Cristo (cfr. *Lc 22,30*; *Mt 19,28*), quello che erano stati i figli di Giacobbe per l'antico Israele, ovvero dodici nuovi patriarchi, adunati nella fraternità del Regno inaugurato da Gesù e investiti come giudici delle tribù del nuovo Israele. Ne deriva la loro fondamentale caratterizzazione nel senso di un accentuato universalismo: reso compatto da quella stessa missione (da leggersi in chiave unitaria) della quale è stato insignito, questo collegio dei Dodici ha ricevuto il mandato di trasformare le nazioni in un Popolo santo. In tal senso possiamo infatti affermare come la correlazione tra unità del Vangelo e idea di un unico *corpus*, risieda nella responsabilità *in solidum* per la custodia di quanto è stato fatto dal Signore oggetto di *paradosis*: la missione evangelizzatrice si delinea – a seguito degli eventi pasquali e postpasquali – come una missione comune ai singoli, ma collegiale nella misura in cui è stata ad essi affidata nella vigenza della Nuova Alleanza. Colui che presiede alla Chiesa locale indivisa rende infatti presente – in questo tempo del “già ma non ancora” – il Cristo “che tiene nella destra le sette stelle” (*Ap 2,1*); costui rientra nel novero degli “angeli” delle sette Chiese, termine celeste (al plurale) che dice riferimento all'ufficio comunitario di coloro che *uti universi* hanno ricevuto il comando di predicare il Vangelo di salvezza al mondo intero. In tal modo, secondo un motivo ricorrente in tutta la letteratura giovannea, la funzione di colui che si cela sotto la parola “angelo” appartiene alla Chiesa, e la Chiesa nella sua unità si immedesima in colui che, come angelo, la presiede<sup>12</sup>.

E tuttavia diventa qui importante osservare come il senso teologico da ultimo rintracciato appaia in effetti abbastanza lontano da quello che emerge dagli Atti degli Apostoli e da quel *corpus* paolino nelle cui Lettere “pastorali”, ad esempio, Timoteo esercitava la sua funzione apostolica con il carattere itinerante di un “delegato”. Yves Congar affermava, in uno scritto del 1970, che, non esistendo più dopo la morte degli Apostoli il vero e proprio “ministero supremo dell'apostolo”, “non si può più applicare alle comunità successive neanche il modello della struttura rinvenibile nelle Chiese locali del periodo apostolico in

<sup>11</sup> “Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione” (*At 1,21-22*).

<sup>12</sup> Si noti che tale prospettiva, intravista ed abbozzata nel Libro dell'Apocalisse, confluirà nella teologia del monoepiscopato (vd. *infra*), così come messa a punto da sant'Ignazio di Antiochia nelle sue lettere a quelle stesse Chiese giovannee dell'Asia che sono citate nell'Apocalisse.



senso stretto”<sup>13</sup>. Pare, a tal proposito, ragionevole ipotizzare che in un qualche momento del periodo storico compreso tra la morte di Paolo e la redazione finale del Libro dell’Apocalisse (o al più tardi nell’epoca in cui vissero Policarpo ed Ignazio di Antiochia) si sia consumata quella decisiva transizione dall’apostolato profetico/missionario all’episcopato strutturato su base locale. Non a caso il cap. XV della *Didaché*<sup>14</sup> contiene l’indicazione di provvedere all’elezione di “episcopi e diaconi” (si noti l’impiego al plurale), a riprova di una fase in cui il ministero apostolico/profetico itinerante – ampiamente testimoniato in tutto il resto della *Didaché* per il periodo immediatamente precedente – stava ormai andando incontro ad una fase di stallo che lo avrebbe avviato di lì a poco al tramonto definitivo. E in ogni caso risulta dal già citato passo della *Didaché* una partizione tra episcopi e diaconi (fissi), e apostoli (itineranti): quindi non due categorie concepite nella medesima e identica maniera, in virtù della quale il rapporto di successione fosse *in re ipsa*<sup>15</sup>.

Lo stesso Paolo ebbe probabilmente un ruolo, in un tale contesto di ministero itinerante, come fondatore e capo di tutte queste Chiese autocefale, rette da un collegio di ministri. Uomini come Timoteo e Tito, fintanto che Paolo rimase in vita, andavano su suo incarico da una comunità all’altra, verificandone la purezza della fede, recandovi conforto ed istituendo ministri locali come appartenenti ad una gerarchia locale collegiale. Fu tuttavia quando Paolo scomparve che gli “apostoli” di seconda generazione (come i già citati Tito e Timoteo) dovettero assumere – ciascuno su di sé proseguendo il lavoro avviato – la “titolarità” della cura delle rispettive Chiese, avviando a progressiva istituzionalizzazione l’organizzazione stabile e sedentaria della vita della comunità. Una chiara struttura “episcopo – presbiteri – diaconi” sembra delinarsi, per la prima volta, nelle c.d. Lettere “pastorali” e in Ignazio di Antiochia, quindi in un periodo non antecedente alla fine del primo secolo. L’unica rilevante eccezione a questo stato di fatto è costituita dalla Chiesa di Gerusalemme, la quale sin dall’inizio sembra aver avuto in Giacomo il Minore un “presidente” residenziale<sup>16</sup>, con tutte le re-

---

<sup>13</sup> YVES MARIE-JOSEPH CONGAR, *Ministeri e comunione ecclesiale*, tr. it., Edizioni Dehoniane, Bologna, 1973, p. 44.

<sup>14</sup> La stesura definitiva dell’opera (di probabile ambiente siro-orientale) è collocata tra il 50 e il 70 d.C. da Jean-Paul Audet e dalla letteratura specialistica maggioritaria (cfr. JEAN-PAUL AUDET, *La Didaché: instructions des Apôtres*, Gabalda et Cie Éditeurs, Paris, 1958); Manlio Simonetti propone una datazione più bassa (ca. la fine del I secolo) appellandosi ad una certa elaborazione della dottrina cristologica non più antica di quella contenuta nelle Lettere “pastorali” del corpus paolino (cfr. EMANUELA PRINZIVALLI, MANLIO SIMONETTI, *Seguendo Gesù*, I, Fondazione Lorenzo Valla – Mondadori, Milano, 2010).

<sup>15</sup> Come sarà possibile dimostrare nel corso di tutto il presente contributo, la chiave per comprendere il dinamismo interno a tale relazione è data dalla struttura propriamente collegiale del gruppo dei Dodici.

<sup>16</sup> In base a quanto viene riportato da Eusebio (cfr. *Storia Ecclesiastica*, III, 22), anche la Chiesa

lative conseguenze e influssi che sono potuti derivarne data l'importanza storica e simbolica della sede gerosolimitana. Non a caso, in dottrina si è sostenuto che “la concezione ecclesiastica ed episcopale di Ignazio affonda le sue radici nelle concezioni del cristianesimo gerosolimitano”<sup>17</sup>, in un ambiente dove è stata probabilmente forte anche l'influenza esercitata da coloro che provenivano dalle comunità “riformatrici” del giudaismo contemporaneo, nelle quali aveva assunto una notevole importanza la funzione del *Mebaqer*<sup>18</sup>.

Procedendo nel nostro percorso, vogliamo adesso svolgere una riflessione prendendo le mosse dall'espressione utilizzata in *At 1,25*: “prendere il posto in questo ministero (*diakonia*) e apostolato (*apostolè*)” (λαβεῖν τὸν τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς), in particolare sul primo dei termini che stanno a designare i due nuclei di significato (“*diakonia*”). Nella letteratura cristiana il termine “diaconi” ricorre per la prima volta nella Lettera di Paolo ai Filippesi (cfr. *Fil 1,1*); più in generale, i diaconi appaiono, in tutti i passi che si riferiscono ad essi, come coloro che aiutano gli “episcopi” nella diffusione del Vangelo e nell'insegnamento della Parola. Infatti, nelle fonti dell'età apostolica, episcopi<sup>19</sup> e diaconi vengono citati sempre insieme (cfr. *1Clem 42,4*: essi sono “primizia del lavoro apostolico”), presi da quel “vivai” comune che è il presbiterio. E il presbiterio appare come collegio per la prima volta in *Tm 4,14*<sup>20</sup>, mentre per Ignazio di Antiochia esso coincide col gruppo degli

---

di Antiochia di Siria – sotto la diretta influenza di Gerusalemme – avrebbe conosciuto sin dai tempi di Paolo una forma di episcopato sedentario non collegiale, se è vero che Evodio era stato preposto a quella sede dall'apostolo Pietro in persona, e l'episcopato di Ignazio (successore di Evodio) risale, secondo lo stesso Eusebio, all'anno 69 circa.

<sup>17</sup> Cfr. MAURICE GOGUEL, *Les premiers temps de l'Église*, Delachaux et Niestle, Paris, 1949, p. 78.

<sup>18</sup> Non a caso, come sarà possibile notare se si prendono in esame alcuni testi della tradizione essena, il sostantivo greco migliore per tradurre il termine di derivazione giudaico-aramaica *mebaqer* è – anche alla luce dei compiti svolti – proprio quello di ἐπίσκοπος. Nella *Regola della Comunità* di Qumran si legge infatti di un “Sorvegliante dei Grandi”, il quale soltanto ha il diritto “in una riunione dei Grandi di prendere la parola senza il consenso dei Grandi”, ovvero di “un Intendente che è a capo dei Grandi [...], che esamina qualsiasi volontario di Israele che si vuole aggregare alla comunità, circa la sua istruzione e le sue opere, e se lo trova all'altezza della disciplina, lo ammette nell'Alleanza” (*IQS VI, 13-14*). Tale figura è anche definita “sorvegliante del campo”, deputata ad “insegnare ai Grandi le opere di Dio, [...] istruirli nella meraviglia della sua potenza [...], amarli come un padre ama i suoi figli, portare la loro miseria come fa un pastore con il suo gregge” (*IQS X, 4*). E nella stessa *Regola* si stabilisce “che nessuno possa acquistare o vendere senza averlo prima detto al Sorvegliante che è nel campo” (*IQS VIII, 1-4*). Per un valido riferimento su tale punto, cfr. BARBARA ELIZABETH THIERING, *Mebaqer and episkopos in the light of the Temple Scroll*, in *Journal of biblical literature*, 1, 1981, pp. 59-74.

<sup>19</sup> Questo termine è utilizzato nelle fonti dell'età apostolica in maniera neutra, al plurale, col significato letterale di “sorveglianti”, uomini addetti al buon funzionamento dei rapporti interni alla comunità.

<sup>20</sup> Lo stesso Paolo non utilizza mai il sostantivo “presbitero/i” (in *At 20*, ad esempio, sono gli “episcopi” ad andare a trovare Paolo a Mileto).

Apostoli<sup>21</sup>. Ireneo (cfr. *Adversus Haereses IV,26,2*) utilizza il termine “presbiteri” come sinonimo di vescovi (e al plurale: a testimonianza che nella singola Chiesa locale è un’istanza collegiale, in alcune aree geografiche d’Oriente probabilmente sempre più nella forma del monoepiscopato<sup>22</sup>, a succedere *uti universitas* al collegio dei Dodici).

Vi è poi l’importante questione (post-paolina) della partecipazione della potestà episcopale nei presbiteri “*in sacerdotiis*” e nei diaconi “*in ministeriis*”: bisogna infatti porre in modo adeguato – e in questo senso possono venirci in aiuto le relative coordinate storiche – il tema della pienezza del *sacerdotium* che è nel vescovo a motivo della *cum-secratio*, per poterne poi studiare fruttuosamente il significato ove tale pienezza sia intesa come “partecipata” nel presbitero e nel diacono. Nel primo secolo tale forma di “compaginata” *participatio* della potestà episcopale nei presbiteri “*in sacerdotiis*” e nei diaconi “*in ministeriis*” non aveva affatto comportato una *deminutio legitimationis* in capo all’*episcopus*<sup>23</sup>; se è infatti vero che “la Chiesa antica non avrebbe mai potuto concepire che un «ordine» potesse contenere *supereminenter* un ordine inferiore, come spiegheranno poi gli scolastici”<sup>24</sup>, allora la recessione del diaconato in Occidente sembra doversi collegare proprio con la progressiva erosione dell’importanza attribuita alla Chiesa locale come “tutto organico”, con i suoi *officia* non fungibili.

## 2. Dodeka e Apostoli: due collegi?

Riportiamo qui di seguito il passo tratto da *At 1* (già parzialmente citato) sulla ricostituzione dei Dodici a seguito dell’elezione di Mattia, al fine di poter poi svolgere alcune importanti riflessioni:

In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle persone radunate era di circa centoventi – e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro mi-

---

<sup>21</sup> Cfr. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Lettera agli Efesini 2,2*, ove tuttavia non risulta ben chiaro se l’imposizione della mani – con la conseguente consegna d’autorità (“*exousia*”) – avvenga da parte dell’apostolo o del presbitero.

<sup>22</sup> Torneremo sul punto *infra*, potendo così comprendere la differenza tra monoepiscopato ed episcopato monarchico.

<sup>23</sup> Cfr. anche BERNARD BOTTE, *Studi sul Sacramento dell’Ordine*, tr. it., Edizioni romane Mame, Roma, 1959, p. 11.

<sup>24</sup> NORBERT KLEMENZ STROTTMAN, “*Il vescovo nella tradizione orientale*”, nel vol. YVES MARIE-JOSEPH CONGAR, BERNARD, DOMINIQUE DUPUY (a cura di), *L’episcopato e la Chiesa universale*, cit., p. 397.

nistero. [...] Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione». Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli<sup>25</sup>.

Come si vede, in *At 1,17* Pietro parla di uno “stesso ministero (διακονία)”; poco più sotto, al versetto 25, di “ministero (διακονία) e apostolato (ἀποστολή)”. Possiamo allora dire che *Dodeka* = ministero (διακονία) + apostolato (ἀποστολή). Se infatti da una parte è vero che “ἀποστολή” è mandato speciale rivolto a chi è stato insieme a Gesù per tutta la durata del suo ministero pubblico, questo tuttavia non sembra essere sufficiente per essere annoverati nei *Dodeka*. È richiesto un elemento ulteriore, vale a dire quello ministeriale.

Per comprendere meglio quanto detto, dobbiamo anzitutto ricordare che le veterotestamentarie dodici stele per le dodici tribù di Israele (cfr. *Es 24*) diventano nel Nuovo Testamento la cifra che risulta dalla compaginazione di tutta l’umanità a Cristo; e le dodici tribù di Israele raggiungono la loro mèta e il loro compimento, manifestandosi al mondo come quella realtà storica ed insieme escatologica che già la *Traditio apostolica* di Ippolito non esita a definire “nuovo Popolo”. Peraltro, in *At 1,15*, quando Pietro si alza per dire che bisogna trovare il successore di Giuda, ciò si svolge mentre “il numero delle persone radunate era di circa centoventi”. Ebbene, centoventi (cioè “12 moltiplicato per 10”) è cifra simbolica che sia tale da integrare quel *minimum* richiesto perché l’Assemblea fosse almeno conforme alla *Qahal* dell’Esodo<sup>26</sup>. Il dieci è moltiplicatore anch’esso simbolico e segno numerico di compiutezza; il risultato finale sta ad indicare la grande moltitudine del nuovo popolo santo, innalzato come piramide sul solido basamento dei Dodici e adunato intorno al seme di quella Chiesa che è lo stesso corpo del suo Signore. La ricostituzione del collegio dei Dodici avviene dunque alla presenza di tutto il popolo: della ricompattazione del nuovo Israele è reso simultaneamente testimone tutto il nuovo Popolo, come se questi centoventi fossero il culmine della piramide, il vertice della nuova creazione in Cristo e del suggello perfetto e definitivo del nuovo patto di alleanza.

Tornando dunque alla questione di quella realtà ministeriale citata al v. 25,

<sup>25</sup> *At 1,15-17;21-26*.

<sup>26</sup> Si noti anche la forza della tensione allo “strabordare” escatologico delle dodici volte dodici migliaia di *Ap 7,4*: “centoquarantaquattromila segnati da ogni tribù dei figli d’Israele”.

si afferma, sin da subito, la necessità di individuare una forma adeguata di consacrazione/*cum-secratio* onnicomprensiva (dove il prefisso *cum* ha valore “intensivo”<sup>27</sup>), oseremmo dire *in sacerdotiis* ed *in ministeriis*, che sia tale da sostanziare l’ufficio così assunto. A tal proposito, la *Traditio apostolica* opererà una interessante distinzione tra “*katastasis*” (istituzione) e “*cheirotonia*” (imposizione delle mani)<sup>28</sup>, valorizzando quest’ultima nel mettere in relazione intima e fondante i termini “*λειτουργία*” e “*κλήρος*”<sup>29</sup>; ciò avviene sempre sotto il vessillo del concetto di pienezza del deposito, del quale deve essere assicurata la trasmissione secondo la *taxis* della Chiesa. Nei testi delle antiche preghiere di consacrazione episcopale (ad esempio nella già citata *Traditio apostolica* di Ippolito e nei suoi derivati) non a caso l’*episkopos* è presentato come pastore del gregge di Dio e sommo sacerdote che presenta all’Altissimo le sante oblazioni della Chiesa. Proprio per quanto riguarda tale ultimo aspetto, viene in rilievo il termine *leitourghia* (λειτουργία), cioè il ministero messo in relazione con la *taxis* divina in Cristo. Se infatti la *taxis* ha a che fare con l’*ἀνακεφαλαίωσις/recapitulatio*, ovvero con l’ordinata volontà di Dio di far partecipare tutto il creato alla sua stessa vita divina, ciò significa che – essendo in questa centrale la dinamica di amore nella quale perennemente Cristo si offre al Padre – la *lex gratiae* deve essere custodita con quell’*exousia* (*auctoritas*) in forza ed in vista della quale un sommo sacerdote (ἀρχιερεὺς) è reso “eonomo (οἰκονόμος) della grazia del sommo sacerdozio”<sup>30</sup>. Cipriano di Cartagine afferma che “attraverso la sequela dei tempi e delle successioni, l’ordinazione dei vescovi e la *ratio* della Chiesa si susseguono in tal modo che la Chiesa è stabilita sui vescovi”<sup>31</sup>. Sembra dunque che tale “*ratio*” della Chiesa si identifichi con la vocazione universale di innumerevoli popoli alla salvezza e alla partecipazione alla stessa vita divina: dai “Dodici” alla pienezza del nuovo *ordo episcopalis* edificato su tale nuova economia in Cristo.

Bisognerà interrogarsi più a fondo sulla questione se la successione del collegio episcopale sia rispetto al collegio più ristretto dei Dodici o piuttosto, con le conseguenze che a livello ecclesiologico possono derivarne, rispetto al collegio apostolico in senso lato (nel quale, solo per fare alcuni dei nomi più importanti, non possiamo non includere Paolo e Giacomo “fratello del Signo-

---

<sup>27</sup> Su questo valore intensivo-sacramentale del prefisso *cum* vedi anche *infra* (par. 4).

<sup>28</sup> Cfr. *Traditio Apostolica* 1,2 (ed. B. Botte).

<sup>29</sup> La relazione tra i due termini sarà ulteriormente messa a tema nel successivo par. 3, quando si approfondirà la questione circa la struttura della *diadochè*.

<sup>30</sup> Così recita l’*Orazione* per la consacrazione episcopale nel rito bizantino (*RB II*, 5: in *Euchologion to mega*, Romae, 1873, 139).

<sup>31</sup> CIPRIANO DI CARTAGINE, *Epist. XXXIII*, 1 (*Hartel*), in *CSEL*, 3, 566.

re”). È rilevante, a tale proposito, la questione di Paolo che va a Gerusalemme per incontrare le “colonne della Chiesa” (cfr. *Gal 1,7*: queste “colonne” sono Pietro e Giacomo fratello del Signore, primo “vescovo” di Gerusalemme, il quale presiedette il primo Concilio della Chiesa pur non essendo uno dei Dodici); ed è singolare che anche Ireneo utilizzi il termine “colonne”, in relazione alla Chiesa di Roma, per riferirsi agli apostoli Pietro e Paolo<sup>32</sup>.

Del resto, non passò molto tempo prima che altri, oltre i Dodici, si dedicassero stabilmente all’evangelizzazione: in primo luogo Stefano a Gerusalemme e, dopo il suo martirio e la persecuzione mossa contro i seguaci di Cristo, “quelli che erano stati dispersi”, i quali “andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio” (cfr. *At 8,4*). In un siffatto contesto occorre citare i “Sette” (cfr. *At 6,5;21,8*), ovvero quel gruppo di uomini (i c.d. “diaconi”) che a Gerusalemme<sup>33</sup>, tramite l’imposizione delle mani da parte dei Dodici, furono assegnati in modo più stabile al servizio della carità (o delle “mense”: cfr. *At 6,2*). Questi uomini – che si palesarono presto come “evangelisti” (è questo il titolo espressamente dato al diacono Filippo in *At 21,8*) e la cui opera catechetica risulta in parte fissata, quanto ai contenuti, nel “discorso” di Stefano in *At 7* – risultano costituiti a mo’ di collegio: il numero sette non fa altro che significare, nei termini simbolici cari al mondo ebraico, questo senso di “completezza” e “ricchezza di doni” che li caratterizza in quanto *corpus* unitario. E quando Filippo riscuote successo nell’evangelizzazione della Samaria<sup>34</sup> (cfr. *At 8,5-6*), gli apostoli, che allora si trovavano a Gerusalemme, “vennero a sapere che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni”<sup>35</sup>. A partire dal fatto che – come è possibile evincere da *At 9,32ss* – Pietro affiancherà Filippo nell’evangelizzazione delle città costiere (ad es. Lidia e Giappa), possiamo riflettere su quanto dovesse apparire importante che la missione di predicare il Vangelo fosse compresa ed effettivamente svolta come veramente collegiale. I Dodici, che dal Signore ne hanno ricevuto l’incarico *in solidum*, intendono infatti custodire il *depositum* e curare in modo più specifico l’evangelizzazione quando in *At 6,2-6* istituiscono i “Sette” per il servizio della “carità”; se dunque i “Sette” –

<sup>32</sup> Per il mondo cristiano antico Paolo è figura controversa, non sempre placidamente accettata nei primi secoli: torna a far parte del collegio apostolico con Ireneo. Ancora una volta, quindi, anche avuto riguardo alla sua composizione, il collegio dei Dodici non coincide col collegio apostolico.

<sup>33</sup> Stefano, Filippo, Nicanore, Nicola, Parmenas, Procoro e Timone: sono questi i nomi dei “Sette” citati in *At 6,5*, tutti “ellenisti” (provenienti dal paganesimo o che comunque, pur non essendo giudei, erano stati in precedenza simpatizzanti dell’ebraismo).

<sup>34</sup> In questo contesto, la Samaria riveste notevole importanza simbolica, costituendo quel che da secoli geograficamente mancava perché Israele potesse dirsi tutto riunito nella vera fede del Dio dei padri.

<sup>35</sup> *At 8,14*.

ma anche altri – possono senza dubbio evangelizzare, essi sono chiamati a farlo agendo a loro volta *in solidum*, quasi collegialmente, con i Dodici. Se quindi gli stessi *Dodeka* ci appaiono circondati da “aggiunti”, è soprattutto in relazione a Paolo – sul quale peraltro siamo più documentati – che compaiono queste figure di “aggiunti” alla missione apostolica: Barnaba (denominato con l’appellativo di “apostolo” in *At 14,14*), Sila (chiamato “apostolo” dallo stesso Paolo in *ITs 2,6*), Andronico e Giunia (anch’essi denominati da Paolo “apostoli insigni che erano in Cristo già prima di me” in *Rm 16,7*). Verificata allora la necessità di tenere distinto il collegio dei Dodici da quello apostolico<sup>36</sup>, ci chiediamo adesso quale dei due sia la matrice e quasi la “sorgente” dell’altro. A noi sembra di poter dare risposta a questa domanda individuandola nel collegio dei *Dodeka*, in forza della relevantissima significazione di questo come “nuovo Israele della *lex gratiae*”, e considerando anche il valore della figura biblica del “piccolo resto” ai fini della definitiva ricostituzione della moltitudine del popolo eletto. Il collegio apostolico è piuttosto rappresentabile come ordinato ed unitario fiorire di cerchi progressivi e concentrici di “aggiunti”, che partecipano – in via analogica – dell’atto costitutivo di istituzione dei Dodici.

La Lettera agli Efesini<sup>37</sup> mostra a tal proposito che i fedeli sono incorporati alla Chiesa come pietre del tempio, per essere edificati sopra il “fondamento” dei Dodici e degli apostoli; e questo stesso fondamento non solo è posto da Gesù, ma funge da base per edificare in Gesù stesso il nuovo tempio di Dio. Dunque la Chiesa è *unitas* strutturata: la pietra angolare è lo stesso Cristo Gesù, il gruppo dei Dodici con a capo Pietro sta alla base come “fondamento” (cfr. *Ef 2,19* e *Mt 16,18*), e su questo fondamento è poi edificato il nuovo tempio di “pietre vive”<sup>38</sup>. In Ireneo, “*diadochè*” è la successione apostolica: non è allora un caso che proprio Ireneo concepisca la sede petrina come *munus* della custodia dinamica della memoria delle “due colonne” e degli splendori di Pietro e di Paolo; dal momento che, infatti, quello di “*Dodeka*” è concetto non esattamente equivalente a quello di “apostoli”, di *diadochè* si parlerà sempre sia in riferimento alla successione immediata (degli *elloghimoi*<sup>39</sup> al collegio apostolico in senso lato, comprendente quindi anche i Dodici) che mediata (quella dei successori degli *elloghimoi*, quando la primissima generazione apostolica sarà già scomparsa).

---

<sup>36</sup> Soltanto in un senso lato ed in maniera più generica, quella di “collegio apostolico” è infatti un’espressione che può essere utilizzata per riferirsi ai Dodici.

<sup>37</sup> Cfr. *Ef 2,20*.

<sup>38</sup> Cfr. *1Pt 2,5*.

<sup>39</sup> Come avremo modo di vedere meglio *infra* (parr. 3 e 5), la figura degli *elloghimoi* – ovvero di questi uomini “degni” che ritroviamo nella *Prima Lettera di Clemente Romano ai Corinzi (1Clem)* – riveste una certa importanza ai fini della comprensione delle dinamiche storiche della *diadochè*.

### 3. I Dodeka e i loro successori: la “struttura” della diadochè

Quanto finora detto assume certamente un significato del tutto peculiare a fronte di una missione non ancora portata a termine, e proprio in considerazione dell’esigenza che la missione sia portata a termine. In ciò risiede il nucleo vitale di quella dinamica che conduce alla necessità del configurarsi del rapporto tra i Dodici e il corpo degli *episkopoi*<sup>40</sup> in termini di successione. La *Glossa ordinaria* così riassume buona parte della letteratura antica su questo punto: «Ecco, io sono con voi»: è ciò che [Gesù] ha promesso agli Apostoli e a tutta la Chiesa per mezzo della loro successione<sup>41</sup>. Del resto, non era già stato il fatto che una missione era rimasta incompleta a motivo della caducità dell’inviato ad aver imposto la necessità della successione a Mosè<sup>42</sup>? Parimenti, non è che la distanza dei secoli che si interpongono tra il *nunc* del collegio apostolico e il compimento escatologico (quel “già ma non ancora”) di tutta la storia *recapitulata in Christo* ad esigere una *diadochè*<sup>43</sup> che possa assicurare e garantire una stabile e completa *paradosis (traditio)* di tutto il *depositum fidei*. Ma si noti: la coscienza messianica e la filiazione divina di Gesù – capace di inaugurare una discontinuità così radicale, pur nella fondante ed analogica continuità della missione di Israele – richiede un soggetto cui affidare l’economia (οἰκονομία) nuova, come nuovo e definitivo è il messaggio consegnato al mondo. Sant’Agostino postula infatti la successione apostolica a partire dal “*pro patribus tuis*”<sup>44</sup>: i Dodici ed i membri della cerchia apostolica più vicina ad essi non possono rimanere sempre corporalmente sulla terra, ma non possono neanche lasciare la Chiesa derelitta e privata del ministero loro affidato dal Cristo. L’accento va ancora una volta posto sull’insolubile intreccio esistente fra la missione universale del popolo di Israele e la missione affidata da Gesù ai suoi discepoli, in particolare ai Dodici. In questo senso, ai fini della prosecuzione del nostro discorso, risultano molto interessanti i capitoli centrali (in particolare i cc. 40-44) della *Prima Lettera di Clemente Romano ai Corinzi (IClem)*, ove in un doppio dittico – secondo lo schema *a, b, a’, b’* – è messo in

<sup>40</sup> Qui intendiamo peraltro evocare la figura del “vescovo” quale essa si afferma e si impone dopo la vittoria del modello dell’episcopato monarchico, a conclusione di un processo storico abbastanza lungo e complesso sul quale stiamo già avendo modo di riflettere.

<sup>41</sup> Cfr. *Glos. Ev. Mat.* 28,20; *PL*, 114, 178.

<sup>42</sup> Il tema della successione mosaica – data la sua importanza storica e simbolica – verrà ripreso più avanti.

<sup>43</sup> La nozione di “*diadochè*” è già espressamente utilizzata in questa accezione nella *Prima Lettera ai Corinzi di Clemente Romano*.

<sup>44</sup> AGOSTINO, *Enarrationes in Psalmos*, 44,32 (Dekkers-Fraipont), *C. Chr.*, 38, 516.



rapporto l'antico e il nuovo *ordo*<sup>45</sup>. In particolare, per quanto riguarda la promulgazione e l'*instauratio* della *lex gratiae* in costanza della nuova economia di salvezza, in *IClem 42,2* si legge: "il Cristo dunque è da Dio e gli apostoli dal Cristo: pertanto entrambe [queste missioni] sono avvenute ordinatamente a partire dalla volontà di Dio". Si veda, a questo proposito, anche l'utilizzo dei verbi greci *pempo* e *apostello* in *Gv 17*, laddove l'evangelista, per esprimere la diversità tra invio di Cristo e invio degli apostoli, usa il verbo *apostello* in riferimento al Padre che ha mandato Gesù, preferendo invece il verbo *pempo* per esprimere l'invio degli apostoli da parte di Gesù. *IClem* non opera una simile distinzione terminologica, ma è chiaro che si riferisce a due *missiones* non identiche, sebbene entrambe radicate nel volere di Dio: Gesù Cristo è infatti, in senso stretto, l'unico inviato dal Padre. Nei capp. 42-44 il tema centrale della missione del Figlio da parte del Padre è messo a frutto all'interno di un procedimento "a cascata" che da Dio giunge a Cristo, da Cristo agli apostoli, e dagli apostoli fino agli "episcopi e diaconi"<sup>46</sup>. Ma se è vero che tale corso sgorga dall'unica sorgente del volere di Dio (che giunge fino agli episcopi e diaconi), l'unico vero inviato rimane il Cristo, e anzi – pur essendo definiti gli "episcopi e diaconi" al cap. 42 come "primizie" del lavoro apostolico – non possiamo veramente dire che i capitoli citati mettano direttamente a tema la questione della successione apostolica. A Clemente, che cita *Isaia* nella versione che ne danno i *LXX*, preme piuttosto sottolineare come "episcopi e diaconi" non siano un elemento di novità rispetto a quanto ci trasmettono le Scritture e l'Antico Testamento: è il motivo del "*pro patribus tuis*". Ecco allora che la Chiesa, proprio in quanto sposa della nuova Alleanza stipulata in Cristo Gesù, non può essere separata dalla sua nativa funzione apostolica, esigendo la ricostituzione, successivamente alla resurrezione di Gesù stesso, del gruppo dei Dodici e dei discepoli dispersi durante la sua passione e morte. Si richiede cioè la presenza di testimoni qualificati e la responsabilità *in solidum* per la trasmissione del medesimo Vangelo di salvezza: il *depositum fidei* (sempre vivo in relazione

---

<sup>45</sup> Lo schema e i rispettivi contenuti sono questi: *a*. L'antica pratica del culto e i suoi luoghi (cc. 40-41); *b*. La nuova economia inaugurata dal Vangelo (c. 42); *a'*. Come Mosè ha definito l'annunciata contesa per il sacerdozio (c. 43); *b'*. Come gli apostoli hanno definito l'annunciata contesa per l'*episkopé* (c. 44).

<sup>46</sup> "Gli apostoli predicarono il Vangelo da parte del Signore Gesù Cristo che fu mandato da Dio. Cristo fu inviato da Dio e gli apostoli da Cristo. Ambedue le cose ordinatamente secondo la volontà di Dio. Ricevuto il mandato e pieni di certezza nella risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo e fiduciosi nella parola di Dio con l'assicurazione dello Spirito Santo, andarono ad annunciare che il regno di Dio stava per venire. Predicavano per le campagne e le città e costituivano le primizie del loro lavoro apostolico, provandole nello spirito, negli episcopi e nei diaconi dei futuri fedeli. E questo non era nuovo; da molto tempo si era scritto intorno agli episcopi e ai diaconi. Così, infatti, dice la Scrittura: «Stabilirono i loro episcopi nella giustizia e i loro diaconi nella fede»" (*IClem 42*).

alla “*paradosis*” autentica che di esso si fa) dice quest’originario riferimento ad un rapporto costituitosi tra depositante (il Cristo risorto) e depositario (“i Dodici”). E l’autenticità della testimonianza deve essere compresa in relazione a quella forma di unitarietà personale *ex plurimis* assunta dal depositario (appunto il *collegium*) in virtù della forza con cui Gesù Cristo dà vita al corpo della Chiesa compaginando a sé l’umanità nella chiamata dei Dodici, appunto quale segno del futuro ristabilimento di Israele. La prassi apostolica sin da subito fiorisce e riposa su questa consapevolezza: san Paolo usa espressamente il sostantivo *paradosis* (“consegna”, “trasmissione”) e mostra di saper impiegare con valore tecnico il pregnante binomio “*παραδίδωμι-παραλαμβάνω*”.

Si rende opportuno, a questo punto, mettere in relazione il *depositum fidei* di *2Tm*, soggetto a *paradosis*<sup>47</sup> secondo il descritto movimento di trasmissione del deposito nelle mani dei depositari; ed il potere della *cheirotomia* (quale emerge anche dalla *Prima Lettera di Clemente Romano ai Corinzi*), ovvero di conferimento della *charis* attraverso il rito consacratorio di imposizione sacramentale delle mani. Al cap. 44 di *IClem* affiora la prima categoria di successori-“anello”: sono i già citati *elloghimoi* (ἐλλόγιμοι)<sup>48</sup>, i quali, in virtù del loro essere “degni”, e avendone ricevuto il mandato dagli stessi Apostoli, sono abilitati a designare i loro successori. Questi ultimi sono costituiti dunque tali in via mediata, nel senso che non ricevono l’imposizione delle mani direttamente da parte degli apostoli, ma la riceveranno dagli *elloghimoi*. In ogni caso si configura ben più che una semplice successione “di fatto”: la *diadochè* è pensata e voluta già dai Dodici, alla luce della *lex gratiae* e per quelle stesse esigenze manifestate in *At 1,26*.

Nel versetto appena citato si dice che i Dodici “ἔδωκαν κλήρους” (tradotto con “tirarono a sorte”, letteralmente “gettarono i dadi”), ma l’espressione è singolarmente uguale a quella utilizzata nella *Tag* (derivata dalla *Traditio apostolica* di Ippolito) al cap. XVII, dove, in riferimento all’*exousia* del vescovo di consacrare l’eucaristia e di ordinare, si legge proprio “*διδόναι κλήρους*”. Ciò che veramente accomuna le due formulazioni è l’idea di “aggregazione”, resa possibile dall’agire collegiale degli apostoli e della loro cerchia. La *diadochè* si struttura appunto nel quadro di quella *katastasis* (*institutio*) ministeriale che dice riferimento alle esigenze della *paradosis* e al relativo obbligo di

<sup>47</sup> “E tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù: le cose che hai udito da me davanti a molti testimoni, trasmettile a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri” (*2Tm 1-3*).

<sup>48</sup> “Quelli che furono stabiliti dagli Apostoli o dopo da altri illustri (ἐλλόγιμοι) uomini con il consenso di tutta la Chiesa, [...] li riteniamo che non siano allontanati dal ministero” (*IClem 44,3*).

custodia, ma la *katastasis* è “*cheirotonica*”<sup>49</sup> (il che significa anche “*ordinata*”). Il Decreto *Ad Gentes* sull’attività missionaria della Chiesa afferma infatti che i Dodici – sui quali la Chiesa è stata edificata – costituiscono ad un tempo “il seme del nuovo popolo di Dio e l’origine della gerarchia”<sup>50</sup>: a partire cioè da essi la *communio fidelium* verrà significata nel fatto che i discepoli sono inviati sia perché appartenenti – nella potenza dello Spirito Santo – alla medesima Chiesa mediante il vincolo della comunione apostolica, sia perché la realtà vitale che è in essi (carità, perfetta compaginazione al medesimo Corpo Mistico, presenza dello Spirito santificatore) coincide con la stessa unità di volontà e di operazione delle *tres Personae* divine. Ecco che allora l’invio dei Dodici in pienezza di poteri esprime la divina volontà di mettere sullo stesso livello la durata del deposito e quella dei depositari/dispensatori:

[...] i Padri avvicinano la figura di Mosè a quella degli Apostoli. Dio assegna a Mosè una missione di fondatore, come il Cristo agli Apostoli; come questi nella Chiesa, Mosè ebbe nel Popolo una funzione permanente; egli, come i Dodici, lascia, all’ora della morte, l’opera incompleta. S’impone dunque il principio di successione<sup>51</sup>.

Il Concilio Vaticano II riconduce – con scelta fondativa ed unitaria, anche sulla scia di quanto era stato acquisito in sede di Concilio Vaticano I<sup>52</sup> – la questione al concetto di successione: “Come san Pietro e gli altri Apostoli costituiscono, per volontà del Signore, un unico collegio apostolico, in pari modo il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono uniti fra di loro”<sup>53</sup>. Punto di partenza è il riferimento originario all’invio dei Dodici in pienezza di poteri; ne consegue che il fondamento del principio di apostolicità nativa, come peraltro attesta l’uso neotestamentario del sostantivo “apostolo”, è da ricercare in una nozione di invio insieme storico ed escatologico, caratterizzata nel senso di struttura ecclesiale per la comunione nel tempo ed esprime la costitutiva esigenza della Chiesa di essere fedele al progetto originario voluto da Cristo. “Le Chiese riceverono dagli Apostoli ciò che gli Apostoli ricevettero da Cristo e che Cristo ricevette da Dio”<sup>54</sup>.

---

<sup>49</sup> Vd. quanto detto *supra* (par. 2).

<sup>50</sup> CONCILIO VATICANO II, *Decr. Ad Gentes*, n. 29.

<sup>51</sup> ANTONIO-MARÍA JAVIERRE ORTAS, *Il tema della successione degli Apostoli nella letteratura cristiana primitiva*, cit., p. 270.

<sup>52</sup> CONCILIO VATICANO I, *Cost. dogm. Pastor Aeternus*: “*Tantum autem abest, ut haec Summi Pontificis potestas officiat ordinariae ac immediatae illi episcopalis iurisdictionis potestati, qua episcopi, qui positi a Spiritu Sancto (cfr. Act. 20,28) in Apostolorum locum successerunt [...]*” (in *DS* 3061).

<sup>53</sup> CONCILIO VATICANO II, *Cost. dogm. Lumen Gentium*, n. 22.

<sup>54</sup> TERTULLIANO, *De praescriptione hereticorum*, XXXVII, 1 (in *C. Chr.* 1).

La formula “successione apostolica” attiene appunto a questa struttura dinamica della trasmissione della salvezza: il passaggio dai Dodici ai continuatori della loro missione. La *via historica* mette l’accento sulla continuità fra la Chiesa cattolica e la comunità apostolica fondata da Gesù Cristo, riconducendo così la missione e l’autorità della Chiesa al mandato e alla parola del suo divino Sposo. Più nello specifico, pare adeguato parlare di *depositum gratiae* per designare la comprensione sacramentale di ciò che Cristo ha affidato e promesso al Collegio degli Apostoli e – nello Spirito – al Collegio dei Vescovi; diversamente da quanto accaduto per “l’ora del Figlio”, il “tempo dello Spirito” e il “tempo della Chiesa” esigono uno sviluppo sacramentale, segno vivo di quel “già ma non ancora” che troverà il suo pieno compimento solo in prospettiva escatologica, come pienezza di quanto già conquistato una volta per tutte dal Cristo. Si ricordi infatti che il mandato missionario affidato ai Dodici va interpretato in stretta connessione con le divine missioni del Figlio e dello Spirito Santo, le quali attualizzano e portano a compimento il Mistero salvifico d’amore della partecipazione alla vita divina. Il nucleo proprio dell’apostolicità si rende allora comprensibile sia come missione, sia come autorità, sia come legittimità dell’inviato. Se la formula “successione apostolica” attiene alla struttura dinamica della trasmissione del *depositum fidei*, ne discende un triplice livello di *apostolicitas* della Chiesa (*originis, fidei, successionis*):

La Chiesa è apostolica, perché è fondata sugli Apostoli, e ciò in un triplice senso:

- essa è stata e rimane costruita sul “fondamento degli Apostoli” (*Ef 2,20*), testimoni scelti e mandati in missione da Cristo stesso;
- custodisce e trasmette, con l’aiuto dello Spirito che abita in essa, l’insegnamento, il buon deposito, le sane parole udite dagli Apostoli;
- fino al ritorno di Cristo, continua ad essere istruita, santificata e guidata dagli Apostoli grazie ai loro successori nella missione pastorale: il Collegio dei Vescovi, “coadiuvato dai sacerdoti ed unito al Successore di Pietro e Supremo Pastore della Chiesa”<sup>55</sup>.

Del resto, il tema della successione apostolica è stato proposto dal Concilio Vaticano II rammentando che Gesù ha inviato i Dodici a predicare il Vangelo “dando loro la forma di collegio, cioè di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro (cfr. Gv 21,15-17)”<sup>56</sup>. Tale approfondimento – non potrebbe infatti essere altrimenti – è svolto in uno con la messa a fruit-

<sup>55</sup> CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 857.

<sup>56</sup> CONCILIO VATICANO II, *Cost. dogm. Lumen Gentium*, n. 19.

to del concetto di sacramentalità dell'episcopato (cfr. *LG 21*); e da qui il Decreto *Ad Gentes* ci introduce alla responsabilità *in solidum* per la trasmissione del medesimo vangelo, affermando che “il compito di annunciare dappertutto nel mondo il Vangelo riguarda primariamente il corpo episcopale”<sup>57</sup>: se dunque, come già con i Dodici, al corpo dei pastori “Cristo diede il mandato, imponendo un comune dovere”, allora – e lo si può ben capire dopo la solenne affermazione di *LG 22* – “i singoli vescovi [...] sono tenuti a collaborare tra di loro e col successore di Pietro”<sup>58</sup> affinché il Vangelo sia così propagato fino agli estremi confini della terra.

#### 4. *La ratio della successione apostolica: una essenziale “proporzionalità”*

Dall'analisi dei lavori conciliari sul citato cap. XXII della Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, approvata e promulgata dal Concilio Vaticano II (1964), è possibile appurare come nella bozza del testo latino originariamente proposto risultasse scritto “Pietro e gli altri (*alii*) apostoli”, mentre nella versione definitiva approvata il soggetto è costituito dal sintagma “Pietro e i rimanenti (*ceteri*) apostoli”: tale cambiamento terminologico – per quanto non sia ben messo in evidenza nella traduzione fattane in lingua italiana – appare come il risultato della riflessione condotta sulla portata della nozione di indeffettibilità, nel senso sia della consapevolezza della comunanza di apostolato tra i Dodici, sia della necessità di un ministero nato ed instauratosi come comunitario. Pietro è parte di questo collegio, nascendo come apostolo insieme ai rimanenti (“*ceteri*”) apostoli. Giovanni Paolo II afferma, in linea con tutta l'autentica Tradizione della Chiesa, che “gli Apostoli non sono scelti ed inviati da Gesù l'uno indipendentemente dall'altro, bensì formando il gruppo dei Dodici, come viene sottolineato nei Vangeli con l'espressione – ripetutamente usata – «uno dei Dodici»”<sup>59</sup>.

Vi è poi anche un secondo approdo terminologico – di certo non meno importante del primo – nel passaggio alla formulazione finale del testo di *LG 22*: in seguito all'approvazione conciliare definitiva infatti “Pietro e gli apostoli” non risultano più legati “nel medesimo modo” (*eadem ratione*), ma “in pari modo” (*pari ratione*). Questo mutamento, che implica la relativa differenza di comprensione, verrà poi esplicitamente messo in evidenza e spiegato

---

<sup>57</sup> CONCILIO VATICANO II, *Decr. Ad Gentes*, n. 29.

<sup>58</sup> CONCILIO VATICANO II, *Cost. dogm. Lumen Gentium*, n. 23.

<sup>59</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Lettera apostolica Apostolos Suos*, n. 1.

dalla *Nota esplicativa previa* alla stessa Costituzione dogmatica<sup>60</sup>. Peraltro, commentando la *Postilla* della Commissione dottrinale intorno alla stessa *Lumen Gentium*, era già stato l'arcivescovo Pietro Parente a sottolineare che “il parallelismo stabilito dal n. 22 del cap. III tra il collegio apostolico (Pietro + Apostoli) e il collegio episcopale (Papa + Vescovi) importa non una identità perfetta, ma una essenziale proporzionalità. A tale scopo è stata attenuata l'espressione «*eadem ratione*» in «*pari ratione*»”<sup>61</sup>.

È dunque necessario riflettere su questa essenziale proporzionalità: ciascun vescovo è infatti, in modo significativo, successore degli Apostoli *uti universi*, e non del vescovo precedente. Si veda il già citato passo di Cipriano: “Attraverso la sequela dei tempi e delle successioni, l'ordinazione dei vescovi e la *ratio* della Chiesa si susseguono in tal modo che la Chiesa è stabilita sui vescovi”<sup>62</sup>: ritroviamo anche qui il termine *ratio*, utilizzato in senso “tecnico”. A questo proposito ci sembra doveroso mettere bene in rilievo che l'*ordo originis* non è l'*ordo successionis*<sup>63</sup>: tale osservazione riveste una importanza fondamentale ai fini della comprensione del collegio episcopale in quanto *universitas personarum* in forza della strutturazione dinamica delle relazioni giuridiche interne ad esso. La *ratio* è la misura di questa *proportionalitas* tra collegi: se tuttavia la *ratio* dei due collegi – ad imitazione del *modus* con cui uno succede all'altro – non è *eadem* ma *pari*, come può allora configurarsi la successione del *corpus* episcopale in *universum ius* dei *Dodeka*? Qual è il titolo “legittimante” e come si giustifica questo “salto”? Tale titolo giustificativo sembra proprio essere la *ratio ordinis* in quanto dimensione fondamentale nella quale convergono le esigenze della comunione, non solo diacronica (dunque al fine di assicurare in *perpetuum* l'adempimento dell'obbligo di custodia in capo al depositario all'interno della fondamentale dinamica della *paradosis*), ma anche sincronica-intensivo-sacramentale. Inoltre, a partire dal carattere essenzialmente collegiale dell'ufficio apostolico (innanzitutto dei Dodici), ci si può anche chiedere se anche la successione sia strutturata collegialmente, appunto nel medesimo senso dell'ufficio apostolico. Detto in altre

<sup>60</sup> “Il parallelismo fra Pietro e gli altri Apostoli da una parte, e il Sommo Pontefice e i Vescovi dall'altra, non implica la trasmissione della potestà straordinaria degli apostoli ai loro successori, né, com'è chiaro, uguaglianza (*aequalitatem*) tra il capo e le membra del collegio, ma solo “proporzionalità” (*proportionalitatem*) fra la prima relazione (Pietro – Apostoli) e l'altra (Papa – Vescovi). Perciò la Commissione ha stabilito di scrivere nel n. 22 non «medesimo» (*eodem*) ma «pari» modo” (*Nota esplicativa previa alla Cost. dogm. Lumen Gentium*, n. 1).

<sup>61</sup> ASV, *Conc. Vat. II*, b. 685, fasc. 20.

<sup>62</sup> CIPRIANO DI CARTAGINE, *Epist. XXXIII*, 1, cit.

<sup>63</sup> “[...] il successore è qualcosa di diverso da colui dal quale prende inizio la successione” (KARL RAHNER, JOSEPH RATZINGER, *Episcopato e Primato*, Morcelliana, Brescia, 1966, p. 162).

parole: la successione ai Dodici importa la conservazione di quella collegialità che è propria dell'ufficio apostolico? In questa sede basti dire che nessuno dei singoli vescovi può essere considerato successore di un singolo determinato Apostolo: è invece la totalità dei vescovi che succederà – in quanto *collegium* – al *collegium* apostolico. O – il che è lo stesso – ciascun vescovo succede *uti universus* a ciascuno dei Dodici *uti universus*. Il singolo vescovo si trova così inserito nella successione apostolica sempre e soltanto attraverso la sua appartenenza al *collegium* episcopale.

##### 5. “*Monoepiscopato*” ed “*episcopato monarchico*”: la forte valenza strutturante dei “Dodeka”

Abbiamo già detto che, sia negli Atti degli Apostoli sia nelle lettere cc.dd. “pastorali”, Tito e Timoteo sembrano esercitare la loro missione apostolica come “delegati”: è questa una funzione che – sino alla fine del primo secolo – pare essere stata svolta con uno spiccato carattere “itinerante”<sup>64</sup>. Emerge dalle lettere di Paolo una comunità gerarchica concepita, nelle singole Chiese locali, in forma di collegio “acefalo”, del quale egli si riserva il mandato di vigilare circa l’effettiva unità in Cristo e la conservazione integra del *depositum* della Rivelazione: è questo ministero, esercitato nelle Chiese da lui costituite al fine di mantenere indiviso il corpo di Cristo<sup>65</sup>, a farlo spostare da un luogo all’altro o a fargli scegliere di inviare – in missione temporanea – degli apostoli “plenipotenziari” come dei suoi *alter ego*. La valorizzazione del legame dell’unità, e di tutte le esigenze che questa comporta, permette di concepire quindi un *apostolè* “inter-ecclesiale” e, così, “super-locale”. L’apostolo che viene nel nome del Signore è in qualche modo un plenipotenziario, un *repraesentator* (*Ecclesiae*). Lo stesso Paolo – o, come oggi si ritiene, uno dei suoi discepoli – esorta Tito a costituire a sua volta, come aveva fatto lui, dei presbiteri<sup>66</sup>. Tali “apostoli”, che all’inizio sono itineranti, a poco a poco prendono a fissarsi in una Chiesa locale, diventandovi “presidenti” (*episkopoi*), col compito di “presentare le offerte” e di “sorvegliare” e custodire la comunità nella unità della fede e della carità, sotto la solidale supervisione dei Dodici e di coloro che vengono designati come loro successori. Avevamo inoltre già detto che al cap. 44 della *Prima Lettera di Clemente Romano ai Corinzi* viene delineata una

---

<sup>64</sup> Si veda, a questo proposito, la *Didachè* (ad es. XI, 4).

<sup>65</sup> Cfr. *1Cor 1,13*.

<sup>66</sup> Cfr. *Tt 1,5*.

categoria di successori-“anello”: sono gli *elloghimoi* (“ἐλλόγιμοι”)<sup>67</sup>, i quali – in forza del loro essere “degni” e avendone ricevuto il mandato dagli stessi Apostoli – sono abilitati a designare i loro successori. Parimenti in *2Tm 2,1-2*, Paolo, in vista della sua dipartita, preoccupato della futura sorte del *depositum fidei*, lascia – a mo’ di testamento – al suo discepolo delle disposizioni dal cui complesso emerge un elemento personale (i soggetti legittimati a costituire la catena continua della *diadochè*), un elemento reale (il *depositum* oggetto della *traditio*) e un elemento che potremmo definire “formale” (il complesso di relazioni che viene ad instaurarsi tra elemento personale ed elemento reale, a partire da quel movimento di trasmissione del deposito secondo il ritmo “ereditario” della trasmissione dei Misteri). Dai *πιστοί ἄνθρωποι* si passa agli *ἱερανοί*, questi ultimi designati quali futuri successori che tengono aperto l’ultimo anello di una catena soggetta alle medesime leggi di successione.

Tuttavia, sembra che né i Dodici né i loro collaboratori nella predicazione del Vangelo si siano in principio legati ad un territorio; ogni comunità ha così originariamente avuto un collegio di amministratori (in senso lato) locali, sedentari. Tale collegio di amministratori pare specialmente dedito all’approfondimento e alla diffusione dell’evangelizzazione in un certo territorio e presso un certo popolo (pur non essendo stati i suoi membri a portare il primo annuncio della buona novella), mentre i Dodici (e la cerchia immediatamente apostolica nella quale crediamo di dover ricomprendere anche Paolo e i primi “diaconi”) sono per tutti i popoli e i luoghi della terra. Nel *Pastore di Erma* i membri che fanno parte della gerarchia della Chiesa locale sono designati comunitariamente col nome di “capi” (“προηγούμενοι”: *VI 2,6*) e di “coloro che occupano i primi seggi” (“πρωτοκαθεδρίται”: *XVII 9,7*); ma ivi si parla anche di “*presbiteri* che sono preposti alle Chiese” (*VIII 4,3*) e di “*episkopoi*” (*XIII 5,1*). In tale importante documento dell’età apostolica la *communio hierarchica* pare dunque inverarsi all’interno di una struttura collegiale (con funzione di presidenza e vigilanza) costituita da “presbiteri-episcopi”: non è possibile rinvenirvi alcun riferimento ad una struttura immediatamente monarchica, ma emerge un modello organizzativo “collegiale” (nel quale l’istituzione risulta coordinata al suo interno da una figura tendenzialmente unica “di raccordo”, appunto un *episkopos* che poteva financo guidare un gruppo di altri *episkopoi*).

Risulta di particolare interesse la sezione contenuta in *IPt 5,1-6*: in tali versetti si fa infatti riferimento ad un contesto di *presbyteroi* e di pastori (Pietro stesso si definisce “*sym-presbyteros*”). Questi *presbyteroi* sono degli uomini

<sup>67</sup> “Quelli che furono stabiliti dagli Apostoli o dopo da altri illustri (“ἐλλόγιμοι”) uomini con il consenso di tutta la Chiesa, [...] li riteniamo che non siano allontanati dal ministero” (*IClem 44,3*).



che sono stati “associati” al ministero dei Dodici, con la funzione di “sorvegliare” il gregge di Dio loro affidato. In particolare, il v. 4 sembra attribuire loro – ancorché in modo implicito, dandone cioè la medesima funzione – il ruolo di “pastori”: ad essi che, se avranno appunto compiuto degnamente il loro ministero, riceveranno la ricompensa da Gesù (Sommo Pastore). Del resto, in Paolo, in Clemente, in Erma – come afferma J. Colson – “ciò che conta non è tanto questo o quell’organo, quanto il risultato dell’interazione dei vari organi: il completamento del corpo di Cristo”<sup>68</sup>. Nei testi apostolici citati emerge sì la Chiesa come *corpus* avente organi diversi, ma tutto questo è compreso in vista dell’accrescimento e della perfetta compaginazione dello stesso *corpus*, “affinché Dio sia tutto in tutti”<sup>69</sup> (è il ricchissimo tema del “Cristo totale” e del *pleroma*). Inoltre, pur essendo certamente vero che Eusebio presenta Ignazio come uno dei primi successori degli Apostoli, e che lo stesso Ignazio si definisce “*episkopos* di Siria”<sup>70</sup>, resta da capire (dal momento che non è così scontato) se gli altri *episkopoi* ai quali Ignazio invia le sue lettere, siano anch’essi tutti successori di Apostoli oppure soltanto “presidenti” di un *presbyterium* locale. Nell’ambiente (geografico e culturale) asiatico, affinché gli occhi dei fedeli possano vedere – e le mani toccare – la comunità riunita in Gesù Cristo, la figura dell’“angelo” giovanneo si incarna – con il contributo teorico decisivo di Ignazio di Antiochia – nell’*episkopos*. Ignazio non intende mettere innanzitutto – e direttamente – a tema la questione della successione apostolica, quanto piuttosto la presenza di Cristo nel Vescovo, il quale, appunto in vece dello stesso Signore, presiede il collegio dei presbiteri<sup>71</sup>; e, a sua volta, questo *collegium* rappresenta il *corpus* dei *Dodeka* nella singola comunità adunata dal Vangelo:

Seguite tutti il vescovo, come Gesù Cristo seguì il Padre suo, e seguite il collegio dei presbiteri, come se fossero gli apostoli, ma venerate i diaconi come la legge di Dio. Non fate nulla di ciò che concerne la Chiesa indipendentemente dal vescovo. Considerate valida l’eucarestia celebrata dal vescovo e da chi ne abbia da lui l’autorità. Dovunque appaia il vescovo, ivi sia anche la moltitudine, come dovunque è Gesù Cristo ivi è la Chiesa universale<sup>72</sup>.

Policarpo di Smirne, peraltro contemporaneo di Ignazio di Antiochia, scrive ai Filippesi: “Policarpo e i presbiteri che sono con lui alla Chiesa di Dio

---

<sup>68</sup> JEAN COLSON, “Il ministero apostolico nella letteratura primitiva”, in YVES MARIE-JOSEPH CONGAR, BERNARD-DOMINIQUE DUPUY (a cura di), *L’episcopato e la Chiesa universale*, cit., p. 196.

<sup>69</sup> *1Cor* 15,28.

<sup>70</sup> IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Lettera ai Romani* 2,2.

<sup>71</sup> Cfr. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Lettera ai Magnesii*, 6,1; *Lettera ai Tralliani* 3,1.

<sup>72</sup> IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Lettera agli Smirnesi*, 8.

che si trova in Filippi<sup>73</sup>, omettendo (significativamente) il nome del vescovo della comunità destinataria della lettera. Se è vero che Policarpo – a differenza della Prima Lettera di Clemente Romano ai Corinzi che è ancora inviata collettivamente da tutta la Chiesa di Roma – scrive *nomine proprio*, è tuttavia altrettanto rilevante il fatto che lo stesso Policarpo si presenti in veste formale come circondato dai suoi presbiteri. Lo stesso Ireneo di Lione, inaugurando il genere letterario delle “*series episcoporum*”, parla di una “tradizione” conservata nella Chiesa mediante la successione dei sacerdoti<sup>74</sup>, dopo che “gli apostoli [...] recarono come a un ricco deposito tutto ciò che appartiene alla verità”<sup>75</sup>. Del resto, solo progressivamente si farà più chiara la distinzione fra il grado e la *potestas* dei Vescovi, e il grado e la *potestas* dei presbiteri. È in riferimento a questo contesto storico che si colloca la proposta di Georg Schöllgen di distinguere – quanto ai paradigmi in cui viene declinato l’inveramento storico della forma istituzionale dell’*episkopè* – tra “monoepiscopato” ed “episcopato monarchico”<sup>76</sup>: nel primo caso, il cui modello sarebbe rinvenibile negli scritti di Ignazio di Antiochia, l’*episkopos* svolge nella sua Chiesa la funzione di presidente, ancorché in un contesto pur sempre istituzionalmente caratterizzato nel senso di una visibile collegialità dei presbiteri; nel secondo caso, invece, come attestato in Cipriano e nella *Didascalia Apostolorum*, il vescovo appare come l’unico grande “corifeo” della vita della Chiesa locale, nei confronti della quale è anche l’unico vero responsabile di ogni decisione<sup>77</sup>. Girolamo ebbe a commentare tale evoluzione storica nei seguenti termini:

Il presbitero è quindi l’identica persona del vescovo; prima che sorgessero rivalità nella Chiesa per istigazione demoniaca e prima che vi fosse gente la quale diceva: “io sono di Paolo, io di Apollo, e io di Cefa, le Chiese erano governate dalla comune deliberazione dei presbiteri. Ma dopo, quando si pensò che i battezzati appartenessero a chi li aveva battezzati, fu deciso per tutto il mondo di porre uno sopra gli altri e che la cura di tutta la Chiesa dovesse appartenere a lui in modo che si potesse rimuovere il seme dello scisma. Se uno pensa che l’opinione asserente l’identità dei vescovi e presbiteri sia mia e

<sup>73</sup> POLICARPO DI SMIRNE, *Lettera ai Filippesi*, 1.

<sup>74</sup> Cfr. IRENEO DI LIONE, *Adversus Haereses*, III,2,2.

<sup>75</sup> Ivi, III,4,1.

<sup>76</sup> Cfr. GEORG SCHÖLLGEN, “*Monoepiskopat und monarchischer Episkopat. Eine Bemerkung zur Terminologie*”, in *Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft*, 77, 1986, pp. 146-151.

<sup>77</sup> È tuttavia interessante notare come, ancora nel 390 d.C., papa Siricio scrivesse di aver convocato il suo *presbyterium* per procedere al giudizio delle tesi di Gioviniiano: “*facto igitur presbyterio constit doctrinae nostrae id est Christianae legis esse contraria*”. È Benedetto XIV a citare questo passo, leggendovi la prima testimonianza dello svolgimento di un “sinodo diocesano” (cfr. BENEDETTO XIV, *De Synodo dioecessana*, ed. 1884, Lb. 1, c. 1, nn. 3 e 6).

non sia il pensiero delle Scritture studi le parole dell’Apostolo ai Filippesi<sup>78</sup>.

Girolamo sostiene dunque la tesi che l’episcopato monarchico non sia di origine strettamente apostolica<sup>79</sup>. In dottrina è stato dimostrato come nel Cristianesimo orientale l’alleanza di *monoepiskopoi*, e del loro clero, abbia condotto all’affermazione dei sinodi quale via istituzionale per la soluzione dei problemi percepiti come comuni<sup>80</sup>. Sarebbero state in particolare le assemblee antimontaniste a costituire il primo grande esperimento storico volto alla difesa del monoepiscopato, a detrimento dell’autorità che fino ad allora era stata propria delle figure del “profeta” e del “*didaskalos*”; del resto, già nel *Pastore di Erma* si faceva riferimento ad una gerarchia locale costituita da un collegio di *presbyteroi* ed *episkopoi* con funzione di controllo – per le città – della genuinità delle rivelazioni “private” (prima che queste potessero essere divulgate presso i fedeli)<sup>81</sup>.

In conclusione, riteniamo che dalle brevi note appena tracciate emerga in ogni caso come strutturante la forte valenza dei Dodici nella loro forma di gruppo, costituito a mo’ di *collegium* e radunato attorno ad una figura centrale (Pietro; o anche Gesù, in Ignazio di Antiochia): ed è questo il dinamismo (anche istituzionale) che ha progressivamente avuto luogo nelle singole Chiese locali, cosicché all’*episkopos* avente in un primo momento funzione di presidenza e di sorveglianza è potuto in prosieguo di tempo subentrare – sempre radicato all’interno di quello stesso “vivaio” che fu il suo *presbyterion* – quella dell’*episkopos* come *caput* di un *collegium* (su base locale).

## 6. La concezione misterica dell’*unitas ex plurimis* e lo sviluppo sacramentale della Chiesa. Alcune riflessioni su “cattolico” e “locale”

Per Joseph Ratzinger l’idea che il collegio episcopale in quanto tale fosse univocamente compreso in rapporto di successione “diretta” col collegio dei Dodici non può essere sostenuta in riferimento alle fonti cristiane dei primi

---

<sup>78</sup> GIROLAMO, *Commento alla Lettera a Tito*, 1,5, in *PL* 26, 262 ss.

<sup>79</sup> “Egli sostiene l’opinione che l’episcopato monarchico non sia *iuris divini*, ma sia stato introdotto dalla legge ecclesiastica, soprattutto allo scopo di ovviare al pericolo di secessioni all’interno delle comunità cristiane. La preminenza dei Vescovi poggerebbe quindi *magis consuetudine quam dispositionis dominicae veritate*; e *idem est ergo presbiter qui est episcopus* (*In Titum 1, 5*)” (BERTHOLD ALTANER, *Patrologia*, Marietti, Torino, 1951, p. 297).

<sup>80</sup> Cfr. ALBERTO CAMPLANI, *Le trasformazioni del cristianesimo orientale: monoepiscopato e sinodi (II-IV secolo)*, in *Annali di Storia dell’Egesi*, 1, 2006, pp. 67-114.

<sup>81</sup> Cfr. PASTORE DI ERMA, *Visio II,4,2*.

quattro secoli<sup>82</sup>: è in questo contesto che andrebbero infatti collocate l'importanza e la vitalità dei collegi particolari – e dei concili particolari – nelle Chiese locali e nelle province ecclesiastiche dell'Orbe cristiano di allora. Se infatti l'idea di un collegio universale era secondaria per la Chiesa antica (almeno fino al IV-V secolo), ecco che conseguentemente nello svolgersi della vita delle Chiese ritroviamo l'affermarsi di una *via ordinaria* (costituita dai Concili particolari) e di una *via straordinaria* (i Concili ecumenici). A tal proposito, la ragione del fatto che i Metropoliti abbiano avuto, nel corso della storia, delle prerogative più ampie rispetto a quelle dei loro suffraganei pare doversi ricercare nelle esigenze della collegialità a livello di una Chiesa locale<sup>83</sup> progressivamente sempre più ampia ed organizzata: infatti tra la fine del III e l'inizio del IV secolo si forma una gerarchia intra-ecclesiale, della collegialità della quale viene progressivamente chiamato a rispondere come garante – e attingendo al paradigma monarchico in via di decisiva affermazione – un "Arcivescovo". Progressivamente, per la stessa ragione ed in senso anche geograficamente accrescitivo, si comincerà a comprendere l'importan-

---

<sup>82</sup> KARL RAHNER, JOSEPH RATZINGER, *Episcopato e Primato*, cit., p. 166.

<sup>83</sup> Riassumiamo qui di seguito le ragioni che ci inducono a ritenere più adeguata l'espressione "Chiesa locale" rispetto a quella di "Chiesa particolare": 1) infatti, se il termine "particolare" si oppone, da un punto di vista semantico, al termine "universale", dobbiamo in realtà evidenziare che la realtà diocesana non va fatta oggetto di una comprensione che la ponga in antitesi rispetto alla Chiesa universale: tra le due realtà sussiste infatti una intrinseca relazione di mutua interiorità. Si osserva che l'uso di una simile coppia antinomica è per ciò stesso inadeguato rispetto ad una feconda comprensione della "cattolicità" di tutta la Chiesa (cfr. HERVÉ LEGRAND, "Synodes et conseils de l'après-Concile", in *Nouvelle Revue Théologique*, 1976, p. 195); 2) inoltre, anche se il Nuovo Testamento non usa mai il termine "Chiesa universale" né il termine "Chiesa particolare", in esso si può invece ritrovare il termine "Chiesa" (al singolare o al plurale) spesso utilizzato per designare un'assemblea localmente individuata. Le lettere paoline, in particolare, fanno spesso riferimento alla Chiesa di una realtà domestica, a quella di una città, o ancora alle Chiese (qui Paolo utilizza il termine al plurale) di una regione. Va ben evidenziato, a tal proposito, che nel Nuovo Testamento la dimensione che della comunità emerge a partire dalla sua localizzazione non si oppone certo a quella che possiamo definire come la sua autentica realtà ecclesiale ed ecclesiologica: è infatti quello della "localizzazione" un momento costitutivo della realtà complessa e allo stesso tempo unitaria che è la manifestazione della Chiesa.

<sup>84</sup> risulta invece abbastanza difficile tracciare un nesso tra l'espressione "*Ecclesia particularis*" e il contesto di senso proprio del Nuovo Testamento; al contrario, il termine "Chiesa" – quivi usato in senso *absolutus* – per mettere in evidenza il carattere autenticamente ecclesiale delle assemblee, implica spesso il preciso riferimento ad un luogo concreto e ben individuato. Ecco allora un'ulteriore ragione per ritenere maggiormente adeguata l'espressione "Chiesa locale": così intesa, essa infatti non vive nel rapporto di opposizione con quella dimensione sopra-locale pure presente in Paolo e in tutta la letteratura neotestamentaria. Vi è pertanto *communio* proprio perché vi è una sola Chiesa e più Chiese; 4) l'aggettivo "locale" richiama inoltre la nozione di luogo: è quindi sull'accezione e sulla pregnanza di quest'ultimo termine che conviene spendere qualche altra parola. Definiamo anzitutto il luogo come un ordine di relazione tra elementi differenti: il luogo non appare dunque come una mera cornice spaziale all'interno della quale si collocano degli elementi sparsi, ma può in modo più pregnante essere adeguatamente configurato – anche ai nostri fini – come categoria fondamentale che rende davvero possibile la comprensione e la relazione feconda tra differenti soggetti.

za di una dignità sovrametropolitana (non a caso il delinearci di una pentarchia di cinque Chiese e cinque patriarchi, quasi ad imitazione dei cinque sensi esterni del *corpus*: Roma, Gerusalemme, Costantinopoli, Antiochia ed Alessandria). Ma cosa vuol dire esattamente che fino a questa fase (quindi circa per i primi quattro secoli) l'idea di universalità era tutto sommato secondaria? Forse che tale idea non costituisse l'orizzonte di comprensione e di senso per pensare la ricchezza e la vitalità di una umanità adunata dal Vangelo di Gesù Cristo? Niente affatto. Potremmo piuttosto – in relazione a tale periodo storico – definire la Chiesa universale e la Chiesa locale come i due fuochi<sup>84</sup> di realizzazione della “*Ecclesia Christi subsistens in Ecclesia catholica*”<sup>85</sup>, fuochi che diventano anche due punti complementari e correlativi della sua profonda autocomprensione: già in epoca patristica si individuavano infatti una realtà “locale” fondata sull'unica eucaristia dell'unico vescovo, ed una realtà indivisa “universale” comprendente l'unico Popolo di Dio fondato sull'unità del Collegio apostolico/episcopale e sulla comunione col Vescovo di Roma in quanto successore di Pietro. Questa idea di “universalità” (non del tutto coincidente con quella di “cattolicità”) costituisce a sua volta un “fuoco” per così dire interno alla struttura della Chiesa locale stessa; non lo sfondo ma l'*in se* dell'organismo. Il collegio universale era concepito in un certo senso come secondario in quanto il collegio locale è *katholikòs*<sup>86</sup>: in alcuni passi delle lettere di Paolo si afferma che ogni Chiesa locale è “cattolica” nel significato di “Chiesa intera” (cfr. *Rm 16,23*; *1Cor 14,23*: “ἐκκλησία ὅλη”). Tale rapporto di immedesimazione consente dunque di ravvisare nella Chiesa locale – per usare un'espressione di Hans Urs von Balthasar – “il tutto nel frammento”<sup>87</sup>; la *Ecclesia catholica* prende una forma concreta “nell'incontro della pienezza di energie salvifiche data nel Cristo e operante nella Chiesa, con la pienezza potenziale, progressivamente dispiegata, contenuta nell'uomo che è lui stesso inseparabile dal cosmo”<sup>88</sup>.

---

<sup>84</sup> L'immagine della “Chiesa di Chiese” come ellisse avente due fuochi si ritrova in JEAN-MARIE TILLARD, *Chiesa di chiese. L'ecclesiologia di comunione*, tr. it., Queriniana, Brescia, 1989.

<sup>85</sup> Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Cost. dogm. Lumen Gentium*, n. 8.

<sup>86</sup> In questo ambito così decisivo per una adeguata comprensione ecclesiologica occorre superare l'antinomia fra particolare e universale. Infatti “non si può applicare alla Chiesa l'aritmetica di Euclide, perché in ecclesiologia operiamo con quantità che non si possono addizionare. Nella nostra coscienza empirica siamo abituati a pensare che uno più uno fa due, ma in materia di ecclesiologia abbiamo un bell'addizionare le chiese locali: avremo sempre un totale non maggiore di ciascun termine dell'addizione” (NICOLAS AFANASSIEFF, *La Chiesa che presiede nell'amore*, in *Il primato di Pietro nel pensiero cristiano contemporaneo*, Il Mulino, Bologna, 1968, p. 510).

<sup>87</sup> Cfr. HANS URS VON BALTHASAR, *Il tutto nel frammento*, tr. it., Jaca Book, Milano, 1970.

<sup>88</sup> Cfr. YVES MARIE-JOSEPH CONGAR, *L'Église une, sainte, catholique et apostolique*, in *Mysterium Salutis. Dogmatica de l'histoire du salut*, Éditions du Cerf, Paris, 1970, p. 169.

La cattolicità – facendo sì che la Chiesa locale sia “secondo il tutto” (questo il significato letterale del termine greco “*kath’olou*”) – esprime anche la nativa esigenza della singola comunità eucaristica di attualizzare la comunione con le altre comunità eucaristiche esistenti nel mondo. La Chiesa locale è certamente soggetto attivo della manifestazione della Chiesa in un determinato luogo perché testimone dell’evento di Cristo e della comunione con lui, ma proprio in quanto soggetto non può che esprimere la sua costitutiva intrinseca realtà personale aperta alla relazione interpersonale<sup>89</sup>. Può essere utile, a tal proposito, mettere ben in evidenza – con le parole di Henri-Marie de Lubac – come i termini “universale” e “cattolico” abbiano un significato diverso e non del tutto sovrapponibile:

Il primo evoca piuttosto una espansione, il secondo una riunione. “Universale”, nella lingua italiana moderna, suggerisce abitualmente l’idea di una realtà diffusa ovunque [...]. “Cattolico” dice di più e dice altra cosa: suggerisce l’idea di un tutto organico, di una coesione, di una salda sintesi, di una realtà non dispersa ma, al contrario, quale che ne sia la diffusione nello spazio oppure la differenziazione interna, rivolta verso un centro che ne assicura l’unità. [...] Il termine comporta quindi una accentuazione attiva, dinamica ed intensiva, mentre “universale” è piuttosto passivo, statico ed estensivo<sup>90</sup>.

In quanto *caput* della Chiesa, Cristo – che è l’Uno per antonomasia – non può essere visto senza il suo corpo: i molti. Tale compaginazione è originaria, simultanea. È questo il grande Mistero dell’unità<sup>91</sup>: parlare dell’Uno, all’interno della dinamica costitutiva della comunione (κοινωνία) pneumatologica, significa necessariamente, e nello stesso tempo, parlare dei molti. Il termine “*ordo*”, che dice riferimento sia alla volontà originaria di Dio sia al coerente sviluppo intensivo/sacramentale della Chiesa, laddove riferito ai Vescovi è utilizzato per la prima volta da Ireneo e Tertulliano in un duplice senso: storico (per riferirsi alla successione apostolica) e gerarchico. In particolare, quanto all’accezione gerarchica del termine *ordo*, giova mettere in rilievo – ai fini del nostro discorso – che il termine è specificamente usato per riferirsi

---

<sup>89</sup> “Chiesa universale e Chiesa particolare s’includono a vicenda, tra esse esiste una reciproca inabitazione. Per la stessa struttura della chiesa dovremo paragonarle ai due fuochi dell’ellisse, che allo stesso tempo è *iure divino* papale ed episcopale, dove nessuno dei due poli può essere ricondotto all’altro. Questa unità di tensione sta alla base dell’unità di comunione. La *communio*, al contempo episcopale e papale, è l’espressione organica della struttura organica della chiesa, della sua unità nella cattolicità e della sua cattolicità nell’unità” (WALTER KASPER, *Teologia e chiesa*, Queriniana, Brescia, 1989, pp. 296-297).

<sup>90</sup> HENRI-MARIE DE LUBAC, *Pluralismo di Chiese o unità della Chiesa?*, tr. it., Queriniana, Brescia, 1973, p. 28.

<sup>91</sup> Si veda il tema (teologicamente pregnante ai fini dell’elaborazione del modello del monoepiscopato) dell’ἐνότης in sant’Ignazio di Antiochia (cfr., ad es., IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Lettera agli Efesini*, 5,1).

all'istanza di governo della Chiesa locale: ciò costituisce una riprova del fatto che, nella teologia dei Padri, colui che sta a capo di una Chiesa (locale) ha necessariamente un'importanza per la Chiesa *toto orbe diffusa*. Lo Spirito si rende così principio di identità per la Chiesa esattamente nel suo essere causa della *communio catholica*. Ma tale identità è sempre da comprendersi come *sacramentum*, in chiave eminentemente relazionale: l'opera vivificante è infatti compiuta a partire da un rapporto stabilito nella molteplicità (financo nella diversità)<sup>92</sup>, proprio in vista di quell'*unitas* che rimane non voluta se non *ex plurimis*.

Si rende a questo punto opportuno richiamare in chiave euristica quanto afferma il teologo ortodosso e metropolita di Pergamo J. Zizioulas, quando concepisce il Vescovo – similamente a Cristo – come una “persona corporativa”. Se infatti l'*episcopus* non può essere guardato senza la Chiesa e la comunità a lui affidate – poiché, come scrive Paolo, “tutti partecipiamo all'unico pane” che fa diventare i credenti una cosa sola col Cristo e fra di loro<sup>93</sup> –, diventa giustificabile anche l'affermazione che la successione apostolica va compresa come successione di tutta la comunità e non soltanto del vescovo *partim* considerato. E trattasi pur sempre di una successione *in universum ius* del dante causa, da comprendersi però in chiave relazionale, o – il che è lo stesso – “sacramentale”<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> “L'universalità della Chiesa, da una parte, comporta la più solida unità e, dall'altra, una pluralità e una diversificazione, che non ostacolano l'unità, ma le conferiscono invece il carattere di comunione. Questa pluralità si riferisce sia alla diversità di ministeri, carismi, forme di vita e di apostolato all'interno di ogni Chiesa particolare, sia alla diversità di tradizioni liturgiche e culturali, tra le diverse Chiese particolari” (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera c.d. Communionis Notio su “Alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione”*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, n. 9).

<sup>93</sup> Cfr. *1Cor 10,17*: “Vi è un solo pane e quindi formiamo un solo corpo, anche se siamo molti, perché tutti insieme mangiamo quell'unico pane”.

<sup>94</sup> “Affinché il concetto di comunione, che non è univoco, possa servire come chiave interpretativa dell'ecclesiologia, dev'essere inteso all'interno dell'insegnamento biblico e della tradizione patristica, nelle quali la comunione implica sempre una duplice dimensione: verticale (comunione con Dio) ed orizzontale (comunione tra gli uomini). È essenziale alla visione cristiana della comunione riconoscerla innanzitutto come dono di Dio, come frutto dell'iniziativa divina compiuta nel mistero pasquale. La nuova relazione tra l'uomo e Dio, stabilita in Cristo e comunicata nei sacramenti, si estende anche ad una nuova relazione degli uomini tra di loro. Di conseguenza, il concetto di comunione dev'essere in grado di esprimere anche la natura sacramentale della Chiesa mentre «siamo in esilio lontano dal Signore», così come la peculiare unità che fa dei fedeli le membra di un medesimo Corpo, il Corpo mistico di Cristo, una comunità organicamente strutturata, «un popolo adunato dall'unità del Padre del Figlio e dello Spirito Santo», fornito anche dei mezzi adatti per l'unione visibile e sociale” (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera c.d. Communionis Notio su “Alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione”*, cit., n. 3.).